



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
DELLA PROVINCIA DI PESCARA**

**(L.R. 17/2011)**

Sede legale: Contrada Vertonica, s.n. - 65013 Città Sant'Angelo (PE)  
Sede operativa: Piazza Italia, 30 – Palazzo della Provincia, 65121 Pescara  
Partita iva 02094600687  
tel. 085.7950890 - fax 085.7950525  
e-mail: [amministrazione@asp.pe.it](mailto:amministrazione@asp.pe.it); [gestione@asp.pe.it](mailto:gestione@asp.pe.it)  
pec: [amministrazione@pec.asp.pe.it](mailto:amministrazione@pec.asp.pe.it)  
[www.asp.pe.it](http://www.asp.pe.it)

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA  
NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA “CASA DI  
RIPOSO SGARONI” SITA NEL COMUNE DI CITTÀ  
SANT’ANGELO (PE) E DELLA “CASA DI RIPOSO DE SANCTIS  
DEL BONO” SITA NEL COMUNE DI PENNE (PE)**

## **Capitolato**

*Allegato all’avviso pubblico per manifestazione di interesse*

Città Sant’Angelo (PE), 9/04/2020



## **ARTICOLO 1**

### ***(Premessa)***

L'Azienda pubblica di Servizi alla Persona Pescara (*nel prosieguo "ASP"*) intende affidare direttamente ad un soggetto Terzo (*nel prosieguo "Concessionario"*) di provata capacità tecnica, organizzativa ed economica, nel rispetto delle normative regionali, nazionali di riferimento e in conformità a quanto indicato nel presente documento, in concessione di servizi, la gestione a tempo determinato delle attività e prestazioni, assistenziali e non, che dovranno essere espletate presso la Casa di Riposo "Sgaroni", sita in Vico Della Torretta del Comune di Città Sant'Angelo (PE) e presso la Casa di Riposo "De Sanctis Del Bono", sita in Via Orfanotrofio del Comune di Penne (PE) (*nel prosieguo, per brevità, denominate "Strutture"*).

## **ARTICOLO 2**

### ***(Oggetto dell'appalto)***

Il servizio in concessione ha per oggetto la gestione funzionale ed economica delle Strutture, corrispondente a titolo esemplificativo ma non esaustivo ai servizi di direzione della struttura, assistenza socio-sanitaria, assistenza tutelare, animazione, ristorazione, lavanderia, sanificazione, derattizzazione e disinfestazione, raccolta rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria come meglio definita dall'art. 7 del presente Capitolato.

Il Concessionario è impegnato a svolgere a sua cura, spese e rischio la gestione delle Strutture secondo i criteri gestionali discendenti dagli atti di gara e dall'offerta presentata in sede di gara e, comunque, in conformità con gli standards fissati nella Legge 8/11/2000, n. 328, Decreto Ministeriale 21/05/2001, n. 308, Legge Regione Abruzzo 4/01/2005, n. 2, in altre e diverse disposizioni nazionali e regionali in materia. In ogni caso il Concessionario, nella erogazione dei servizi, è tenuto a proprie spese a tutte le prestazioni e le attività anche se non espressamente specificate negli atti contrattuali di gara o in offerta, che sono necessarie per l'adeguatezza e la regolarità dei servizi stessi.

Dovrà essere perseguito l'obiettivo dell'occupazione massima dei posti letto.

Le Casa di Riposo costituiscono un potenziamento della rete dei servizi residenziali e territoriali a favore dei cittadini anziani che, per particolari motivi, non possono vivere autonomamente presso la loro abitazione, presso i loro familiari.

Il Concessionario deve porsi l'obiettivo di intervenire a sostegno degli anziani, fornendo prestazioni di tipo alberghiero, assistenziale, sanitario, culturale e ricreativo, nonché tutte le prestazioni utili a migliorare l'autonomia ed il benessere dell'ospite.

La cura degli ospiti si realizza attraverso programmi che valorizzino la persona anziana e agiscano coinvolgendo, laddove presente, la famiglia e la comunità, secondo le indicazioni della normativa vigente.



### **ARTICOLO 3**

#### ***(Durata della Concessione)***

La concessione avrà la durata di anni tre (3) decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data indicata nel verbale dell'avvio dell'attività di cui all'art. 19 del D.M. n. 49 del 7/03/2018.

Alla scadenza del triennio l'ASP effettua, con riferimento alla persistenza del quadro normativo generale, una verifica delle esigenze e degli obiettivi del servizio di gestione in concessione. Il contratto è prorogabile sino ad un massimo di anni uno (1) ulteriori per l'esigenza di garantire l'equilibrio del piano finanziario degli investimenti richiesti.

Qualora alla scadenza del contratto di concessione l'ASP non abbia ancora provveduto all'aggiudicazione del servizio per il periodo successivo, il Concessionario è obbligato a garantire la gestione della Struttura agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza dell'appalto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento, e comunque per un massimo di anni uno (1), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016.

L'aggiudicazione in via d'urgenza di cui all'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo n.50/2016, potrebbe essere richiesta al Concessionario, anche durante il termine dilatorio di cui al comma 9 del già citato articolo 32, trattandosi di prestazioni la cui mancata esecuzione comporterebbe un grave danno all'interesse pubblico in quanto i servizi oggetto della presente concessione rientrano tra i servizi pubblici essenziali.

Al termine dell'affidamento, l'ASP potrà riassegnare la struttura mediante nuova procedura ad evidenza pubblica. Il Concessionario dovrà rilasciarla con tutti i componenti e gli elementi necessari al suo regolare funzionamento, anche se acquistati o apportati dal medesimo.

### **ARTICOLO 4**

#### ***(Descrizione della Struttura)***

##### **4.1 - Casa di Riposo "Sgaroni"**

Il complesso immobiliare è individuato in Catasto al foglio di mappa n. 25, particelle 541/sub 11, 569 e 541/sub 12 .

Nel Comune di Città Sant'Angelo (PE) venne istituito, su iniziativa della locale Congregazione di Carità, il Ricovero di Mendicizia "Sgaroni Edoardo e Clarice", riconosciuto ed eretto in IPAB, ai sensi della Legge 17/07/1890, n. 6972, con R.D. del 15/06/1924, la cui denominazione è stata mutata, con D.P.R. del 28/05/1968, in "Casa di Riposo Edoardo e Clarice Sgaroni".

Con L.R. 25/11/2013, n. 43 è stata modificata la legislazione regionale del 2011 (L.R. 17/2011) sul "Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp)" rispondendo così all'esigenza concreta di risolvere le problematiche attuative, sollevate dal Governo Centrale, sulla riforma regionale



approvata nel 2011, relativamente al riordino delle Ipab e alla costituzione delle Asp.

In base alla citata legge di riforma regionale n.43/13, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 108 del 24/02/2014 ha formato l'attuale ASP n.1 della Provincia di Pescara con sede in Città S. Angelo (PE) della quale fa parte l'IPAB "Casa di Riposo Edoardo e Clarice Sgaroni", struttura in esercizio fino al 2015.

Nell'aprile del 2015, l'ASP è stata ammessa al Programma Attuativo Regionale (PAR) delle risorse FAS per il periodo di programmazione 2007/2013, recepito dal CIPE con Delibera n. 79 del 30/09/2011.

Nel PAR FAS Abruzzo sopra citato, come definito nella gestione delle entrate e delle spese di bilancio regionale con DGR n.112 dell'11/02/2013, rimodulata con propria Deliberazione n. 500 del 3/08/2012, è stata affidata alla Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali la somma di € 4.297.000,00, nell'ambito dell'Area di Policy VI "Politiche per la coesione territoriale", per l'intervento 2 da eseguire sulla Linea di Azione VI.1.1.a da destinare al finanziamento degli interventi di "Adeguamento sismico e miglioramento di edifici pubblici destinati ad attività sociali di tipo residenziale".

L'ASP della Provincia di Pescara, con la "Casa di Riposo Sgaroni" ha inteso provvedere alla messa in sicurezza della propria struttura in attuazione delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 2008 con una serie di interventi previsti dall'Avviso Pubblico di selezione, allegato alla DGR n.337 del 5/05/2014, pubblicato sul BURA Ordinario n. 22 in data 4/06/2014.

Nel 2016 hanno avuto inizio i lavori di adeguamento e miglioramento sismico della Struttura, ultimati nel dicembre 2019.

Allo stato attuale, quindi, la Struttura risulta ristrutturata ed adeguata alle vigenti norme, in forza dell'autorizzata ai sensi dell'art.3 della L.R. n.32 del 31/07/2007. Essa è in grado di accogliere n. 24 ospiti, anche non autosufficienti, senza convenzionamento regionale, in grado di fornire prestazioni di tipo R.A.A. (Residenza Assistenziale Anziani) ai sensi della L.R. 32/2007.

L'obiettivo che l'ASP si pone nell'affidare la gestione della Struttura, è quello di avviare l'attività della Struttura mediante una organizzazione del servizio rispondente ai fabbisogni dell'anziano non autosufficiente e correlata alla diversificazione della qualità e quantità degli interventi assistenziali soprattutto con interrelazioni del momento sanitario-infermieristico, con il medico di base ed i servizi dell'Azienda Sanitaria Locale ed i servizi del territorio.

Gli standard di buon funzionamento del servizio sono strettamente legati alla definizione della condizione degli anziani ospitati nella residenza assistita in base ad una valutazione multidimensionale, come da normativa regionale, e alla definizione degli obiettivi del piano assistenziale individuale.

La struttura è disposta su 4 livelli ed è composta da 12 stanze con 2 posti letto ciascuna, ed è dotata di tutti gli impianti tecnici a norma. I quattro livelli sono collegati tra loro da un ascensore/



montalettighe interno, oltre che dalle gradinate all'interno della struttura.

Più specificatamente:

<b>PRIMO LIVELLO</b>		
<b>DESCRIZIONE VANO</b>	<b>SUPERFICIE VANO</b>	<b>NUMERO POSTI LETTO</b>
Ingresso personale	mq. 6,75	0
Dispensa	mq. 15,35	0
W.c.	mq. 2,45	0
Antibagno	mq. 2,00	0
Spogliatoio	mq. 3,52	0
Cucina	mq. 33,52	0
Mensa	mq. 50,95	0
Antibagno	mq. 5,15	0
W.c.	mq. 5,00	0
<b>Totale</b>	<b>mq. 124,69</b>	<b>0</b>

<b>SECONDO LIVELLO</b>		
<b>DESCRIZIONE VANO</b>	<b>SUPERFICIE VANO</b>	<b>NUMERO POSTI LETTO</b>
Disimpegno	mq. 14,82	0
Antibagno	mq. 3,50	0
W.c.	mq. 3,06	0
Spogliatoio uomini e docce	mq. 9,21	0
Spogliatoio donne e docce	mq. 9,08	0
Palestra	mq. 36,70	0
Antibagno	mq. 5,04	0
W.c. disabili	mq. 3,97	0
W.c.	mq. 3,05	0
Disimpegno	mq. 7,84	0
Locale attività	mq. 57,15	0
<b>Totale</b>	<b>mq. 124,69</b>	<b>0</b>

<b>TERZO LIVELLO</b>		
<b>DESCRIZIONE VANO</b>	<b>SUPERFICIE VANO</b>	<b>NUMERO POSTI LETTO</b>
Camera 1	mq. 15,72	2
W.c.	mq. 3,80	0
Camera 2	mq. 15,43	2
W.c.	mq. 3,40	0
Camera 3	mq. 14,95	2
W.c.	mq. 6,60	0
Camera 4	mq. 17,66	2
W.c.	mq. 3,20	0
Camera 5	mq. 14,63	2
W.c.	mq. 3,69	0
Camera 6	mq. 18,40	2
W.c.	mq. 6,67	0



Reception - office	mq. 15,10	0
Ingresso	mq. 10,84	0
Corridoi	mq. 38,95	0
Antibagno	mq. 3,87	0
W.c.	mq. 3,75	0
W.c. disabili	mq. 4,44	0
Ripostiglio	mq. 3,47	0
Disimpegno	mq. 15,10	0
Spazi comuni	mq. 22,39	0
Ripostiglio	mq. 3,95	0
<b>Totale</b>	<b>mq. 246,01</b>	<b>12</b>

<b>QUARTO LIVELLO</b>		
<b>DESCRIZIONE VANO</b>	<b>SUPERFICIE VANO</b>	<b>NUMERO POSTI LETTO</b>
Camera 7	mq. 16,12	2
W.c.	mq. 4,00	0
Camera 8	mq. 20,31	2
W.c.	mq. 4,00	0
Ufficio	mq. 21,08	0
Disimpegno	mq. 13,20	0
W.c. disabili	mq. 6,74	0
Camera 9	mq. 14,95	2
W.c.	mq. 5,70	0
Camera 10	mq. 20,58	2
W.c.	mq. 5,44	0
Camera 11	mq. 14,63	2
W.c.	mq. 4,62	0
Soggiorno	mq. 14,80	0
Ufficio archivio	mq. 14,02	0
Corridoio	mq. 24,00	0
Ambulatorio	mq. 10,06	0
W.c.	mq. 2,02	0
Disimpegno	mq. 2,13	0
Ripostiglio	mq. 4,78	0
Camera 12	mq. 19,46	2
W.c.	mq. 4,02	0
Ufficio	mq. 15,10	0
Ingresso - attesa	mq. 22,45	0
Ripostiglio	mq. 3,84	0
Deposito biancheria	mq. 10,12	0
Lavanderia	mq. 5,58	0
<b>Totale</b>	<b>mq. 303,75</b>	<b>12</b>

Al concessionario, per tutta la durata della concessione, sarà concesso in uso l'intero immobile ad esclusione del locale commerciale posto al livello più basso, con accesso da Via D'Annunzio.



#### 4.2 – Casa di Riposo “De Sanctis – Del Bono”

La Struttura Casa di Riposo Istituti Assistenziali Riuniti “De Sanctis Del Bono” è ubicata in Penne (PE), in Vico Orfanotrofo. La struttura è destinata all’accoglimento di persone autosufficienti e parzialmente autosufficienti in situazioni fisiche, sociali e familiari di difficoltà per le quali sia stata accertata l’impossibilità di permanere nell’ambito familiare.

La casa di Riposo “De Sanctis Del Bono” di Penne è un esempio di quel diffuso mecenatismo ottocentesco arrivato indenne fino ai nostri giorni, infatti nel cuore del borgo medievale la famiglia De Sanctis Del Bono ha donato alla comunità vestina l’antica struttura che da allora ha accolto mendici, malati, orfani e anziani senza soluzione di continuità fino ad oggi.

Passata sotto la giurisdizione dell’ASP giuridicamente il 5/05/2014 e contabilmente il 1/01/2015 La Casa di Riposo è stata oggetto di alcuni investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria proprio per renderla il più possibile in linea con le disposizioni normative via via emanate.

La Casa di Riposo “De Sanctis Del Bono” è autorizzata al funzionamento con autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 32/2007, attualmente in corso di rinnovo.

La struttura è disposta su 2 livelli ed è composta da 13 camere per un totale di 24 posti letto, ed è dotata di tutti gli impianti tecnici a norma. I due livelli sono collegati tra loro da una gradinata munita di servoscala.

Più specificatamente:

PRIMO LIVELLO – PIANO TERRA		
DESCRIZIONE VANO	SUPERFICIE VANO	NUMERO POSTI LETTO
Ingresso - corridoio	mq. 12,50	0
Ripostiglio	mq. 4,90	0
W.c.	mq. 2,60	0
Antibagno	mq. 2,28	0
Ufficio infermeria	mq. 10,78	0
Disimpegno	mq. 13,26	0
Mensa	mq. 36,88	0
Cucina	mq. 15,23	0
Disimpegno mensa	mq. 4,18	0
Dispensa	mq. 8,45	0
Disimpegno	mq. 7,35	0
Soggiorno	mq. 25,90	0
Sala TV	mq. 35,10	0
Camera	mq. 14,43	2
w.c.	mq. 3,92	0
Camera	mq. 21,79	2
Camera	mq. 15,82	2
Camera	mq. 14,50	1
Camera	mq. 14,50	1
Camera	mq. 14,50	1



<b>PRIMO LIVELLO – PIANO TERRA</b>		
Camera	mq. 19,50	2
Spogliatoio	mq. 3,40	0
Ripostiglio	mq. 8,68	0
Lavanderia - ripostiglio	mq. 14,73	0
Lavanderia – deposito pulito	mq. 15,35	0
Lavanderia – ingresso sporco	mq. 19,38	0
Corridoio	mq. (25,70+18,94) = 44,64	0
Camera	mq. 19,12	2
Antibagno + n.4 w.c.	mq. 13,84	0
Antibagno + n.4 w.c.	mq. 14,25	0
<b>Totale</b>	<b>mq. 340,47</b>	<b>13</b>

<b>SECONDO LIVELLO – PIANO PRIMO</b>		
<b>DESCRIZIONE VANO</b>	<b>SUPERFICIE VANO</b>	<b>NUMERO POSTI LETTO</b>
Disimpegno	mq. 8,97	0
Corridoi	mq. 28,60	0
Dispensa	mq. 9,40	0
Disimpegno	mq. 12,46	0
Corridoio	mq. 12,95	0
Camera	mq. 20,16	3
w.c.	mq. 9,00	0
Disimpegno	mq. 6,47	0
Camera	mq. 26,75	4
w.c.	mq. 4,57	0
Camera	mq. 15,42	2
w.c.	mq. 6,18	0
Corridoio	mq. 28,60	0
Camera	mq. 11,50	1
w.c.	mq. 4,00	0
Camera	mq. 11,30	1
<b>Totale</b>	<b>mq. 216,33</b>	<b>11</b>

Al concessionario, per tutta la durata della concessione, sarà concesso in uso la porzione di immobile destinata a casa di riposo.

## **ARTICOLO 5**

### ***(Canone e valore della concessione)***

Il Concessionario verserà all'ASP un canone mensile di concessione la cui entità sarà definita nell'offerta economica, comunque non inferiore a € 12.500,00 mensili (*euro dodicimilacinquecento/00*) compreso IVA se dovuta.

Le rette mensili degli ospiti saranno incassate direttamente dalla ASP. Dette rette saranno riversate dall'ASP al Concessionario entro la fine del secondo mese successivo a quello



dell'incasso, secondo le previsioni di cui all'art. 1269 del Codice Civile in tema di delegazione di pagamento, trattenendo la somma mensile quale complessivo canone concessorio offerto in sede di gara dal Concessionario stesso. Al Concessionario saranno riversate solo ed esclusivamente le rette effettivamente incassate nel mese di riferimento previa detrazione dell'importo del complessivo canone.

Al fine di consentire al Concessionario l'avviamento della Casa di Riposo "Sgaroni", ad oggi non attiva, per i primi 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio, il canone mensile sarà ridotto del 50% rispetto a quello di aggiudicazione.

Il valore stimato della concessione, determinato ai sensi dell'art. 167 del Decreto Legislativo n. 50/2016, è pari ad €. 5.184.000,00 (*euro cinquemilionicentottantaquattromila/00*). Tale valore è stato così determinato:

Calcolo del valore della Concessione								
	retta mensile massima		n.		totale mensile			totale annuo
Casa di Riposo "Sgaroni"	€ 2.200,00	x	24	=	€ 52.800,00	x	12	= € 633.600,00
Casa di Riposo "De Sanctis - Del Bono"	€ 1.400,00	x	24	=	€ 33.600,00	x	12	= € 403.200,00
					Valore delle rette per un anno	=		€ 1.036.800,00
					Valore delle rette per tre anni	=		€ 3.110.400,00
					Valore delle rette per un anno di proroga	=		€ 1.036.800,00
					Valore della eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice	=		€ 1.036.800,00
					<b>Valore Totale della Concessione</b>	=		<b>€ 5.184.000,00</b>

## ARTICOLO 6

### (Programmazione e controlli)

Compete all'ASP un generale diritto di vigilanza e controllo sull'attività svolta dal Concessionario per tutta la durata del contratto, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. In particolare l'ASP può richiedere al Concessionario ogni documento e/o informazione reputati utili al fine del predetto controllo, ivi compresi (*esemplificativamente*) i documenti inerenti ai rapporti con altre Amministrazioni, a rapporti previdenziali, fiscali, bancari e di lavoro e, comunque per verificare il mantenimento ed il rispetto dei requisiti del Concessionario.

L'ASP procederà alle attività di controllo e monitoraggio della gestione della struttura, di verifica degli obiettivi generali di assistenza, della qualità delle prestazioni erogate, nonché dell'osservanza di quanto disposto nel presente capitolato.

Nell'ambito dei propri poteri di vigilanza e controllo l'ASP ha diritto, anche senza preavviso, di ispezionare i luoghi nei quali si svolgono i servizi, nonché ogni luogo nel quale siano svolte attività anche solo strumentali rispetto allo svolgimento dei servizi.

L'ASP si riserva il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti.

5. Al termine delle operazioni di controllo deve essere redatto, in contraddittorio con il legale



rappresentante del Concessionario (*o suo delegato*) e con l'eventuale assistenza dei responsabili di quest'ultimo, apposito verbale.

## ARTICOLO 7

### *(Tipologia della struttura e natura del servizio)*

La Casa di Riposo “Sgaroni” è autorizzata all'accoglimento di n. 24 posti letto non autosufficienti, non ancora convenzionata con la Regione Abruzzo – A.S.L. Pescara, in grado di fornire prestazioni di tipo R.A. (Residenza Assistenziale Anziani) ai sensi della Legge Regionale 32/2007. La Struttura è meglio definita all'art. 2, comma 1, lettera c) della Legge Regionale n. 32 del 31/07/2007 come *“struttura socio-sanitarie che eroga servizi assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale”*.

Ad oggi la Struttura risulta autorizzata ai sensi dell'art. 3 della già citata Legge Regionale 32/2007.

Prima dell'avvio dell'attività è necessario acquisire, a cura del Concessionario, la prescritta autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 32/2007.

La Casa di Riposo “De Santis – Del Bono” è autorizzata all'accoglimento di n. 23 posti letto per ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti. La Struttura è meglio definita all'art. 2, comma 1, lettera c) della Legge Regionale n. 32 del 31/07/2007 come *“struttura socio-sanitarie che eroga servizi assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale”*.

La Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n.32/2007.

Ferme restando tutte le prestazioni da espletare nelle Strutture, meglio descritte agli articoli successivi, si precisa che alla luce della normativa regionale sopra richiamata, si tratta di strutture residenziali dove si offrono servizi socio – assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia delle persone anziane ed al sostegno della loro famiglia.

In esse devono essere offerte risposte socio–assistenziali ai bisogni di tipo residenziale, tutelare, di autorealizzazione e di inclusione sociale dell'anziano, dando una risposta adeguata ad anziani autosufficienti, parzialmente non autosufficienti o non autosufficienti, che richiedono garanzie di protezione nell'arco dell'intera giornata.

Il servizio da rendere in tali Strutture si ispira ai principi di partecipazione, sussidiarietà e si fonda sulla centralità del bisogno del cittadino utente, attraverso la partecipazione delle scelte tra servizi, operatori e destinatari, relativamente alla progettazione, all'organizzazione comune degli interventi ed all'attuazione dei progetti personalizzati di assistenza.

Agli ospiti delle due Strutture vengono garantite anche prestazioni di carattere socio – sanitario, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.



Inoltre, qualora nelle strutture siano presenti anziani totalmente non autosufficienti, deve essere garantito, in accordo con la ASL competente, un piano individualizzato di assistenza che preveda:

- accessi domiciliari programmati del medico di medicina generale dell'assistito;
- eventuali prestazioni sanitarie e socio – sanitarie programmate dal competente servizio della ASL qualora sia necessaria anche un'assistenza infermieristica, riabilitativa e specialistica.

Nelle Strutture l'attività della giornata deve essere tale da soddisfare i bisogni assistenziali e di riabilitazione sociale degli ospiti, sopperendo alle difficoltà che la persona anziana incontrerebbe nel provvedervi con la sola propria iniziativa, promuovendo una sempre migliore qualità della vita e una sempre maggiore inclusione sociale.

Tutte le attività e gli interventi da attuare devono avere come finalità quella di aiutare l'ospite anziano a vivere la vita nel pieno delle proprie potenzialità, con un programma basato sul rafforzamento delle capacità attraverso azioni di stimolo, sostegno e accompagnamento.

In particolare devono essere create le condizioni necessarie a garantire agli ospiti:

- il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità, della professione religiosa e delle convinzioni politiche;
- pari trattamento per tutti gli ospiti quanto ad accuratezza, professionalità e umanità, senza distinzione di fede, convinzioni politiche, etnia, sesso e disponibilità economiche;
- il rispetto delle scelte personali anche nell'abbigliamento e nella cura della propria persona;
- un ambiente di vita il più possibile confortevole e stimolante, quanto a ritmi di vita, attività culturali e di svago, nonché a stile di accoglienza;
- coinvolgimento costante delle famiglie, per garantire la continuità nei rapporti familiari;
- promozione dei legami affettivi vecchi e nuovi;
- apertura all'ambiente esterno in modo da favorire l'integrazione sociale;
- possibilità di rientri in famiglia salvo obiettive situazioni di impossibilità o di inopportunità;
- attività di animazione, di tempo libero, ricreativa, di integrazione e di raccordo con l'ambiente familiare e sociale di origine, attraverso attività ludiche e relazionali.

Ogni prestazione svolta all'interno delle Strutture secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è erogata nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti stessi.

In tale prospettiva, qualora la condizione di autosufficienza richieda progressivamente



un'assistenza più specifica e l'anziano manifesti la volontà di rimanere presso la struttura, la stessa può mantenere l'anziano adeguando opportunamente lo standard del personale socio-sanitario in rapporto alle sue esigenze, ma sempre con prestazioni socio-sanitarie che siano assimilabili alle forme di assistenza resa a domicilio.

In tal caso il personale che opera all'interno della struttura provvede:

- a chiamare in caso di necessità il medico di famiglia dell'ospite;
- curare la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico ed il loro approvvigionamento in caso di impossibilità dell'ospite;
- stimolare gli ospiti a seguire la dieta prescritta dal medico,
- organizzare, su prescrizione del medico, il trasporto in ospedale dell'ospite avvisando immediatamente i familiari e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza;
- avvisare i familiari in caso di repentino aggravamento dello stato di salute dell'ospite;

Presso le Strutture occupata da anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, è richiesta la seguente tipologia di prestazioni:

- assistenza socio sanitaria tutelare;
- assistenza infermieristica;
- assistenza fisioterapica;
- prestazioni assistenziali di aiuto e cura alla persona;
- prestazioni di socializzazione, animazione ed educative;
- prestazioni alberghiere di pulizia e sanificazione;
- servizio di lavanderia e stireria e guardaroba;
- servizio di ristorazione per gli ospiti compresa la fornitura di tutti i generi alimentari di ottima qualità;
- mantenimento e buona cura delle strutture inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- servizio di manutenzione delle aree esterne di pertinenza (patio, terrazzo, ecc.);
- servizio di prevenzione e igiene ambientale, derattizzazione e disinfestazione di tutta la struttura e delle aree adiacenti;
- gestione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della struttura secondo il metodo e nel rispetto del sistema di raccolta differenziata



regolamentati dall'Amministrazione comunale di Città Sant'Angelo

- gestione dei rifiuti speciali nel rispetto della normativa in vigore;
- manutenzione, buona cura ed uso consapevole per tutta la durata del contratto di tutti gli arredi e le attrezzature collocate all'interno della cucina e dispensa, incluse le lavatrici, le lavastoviglie ed i frigoriferi;
- fornitura di tutti i prodotti ed accessori necessari allo svolgimento dei servizi sopra elencati dettagliatamente specificati in apposito elenco facente parte del presente Capitolato.

Poiché le attività svolte nelle Strutture pongono in primo piano la persona, è condizione essenziale che la gestione dei servizi da parte del Concessionario osservi i criteri qui di seguito specificati.

### **7.1 - Riferimenti culturali**

L'assistenza agli anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti deve realizzare un'azione globale estensiva più che parziale intensiva, che richieda alla struttura dinamicità, flessibilità, adattabilità, elasticità, differenziabilità, per poter seguire l'anziano nella sua "*instabilità*" e variabilità e gli anziani nella loro specifica individualità. L'anziano deve essere sempre più un abitante della struttura residenziale, nella quale e attraverso la quale trova risposta alla globalità dei suoi bisogni socio assistenziali e infermieristici di base; deve trovare all'interno della struttura stessa e presso il proprio specifico ambiente di vita (*nucleo, camera*) le risposte ai propri bisogni. Il servizio deve essere in grado di adattare e plasmare il proprio assetto e funzionamento alle domande degli Ospiti, portando l'assistenza all'anziano e non l'anziano all'assistenza.

### **7.2 - Modello assistenziale**

In coerenza con le specificità dell'Utenza e con le caratteristiche e i contenuti della domanda, il modello assistenziale deve assumere una connotazione riabilitativa globale. Ciò significa che i servizi, nell'ambito della programmazione generale degli interventi e della realizzazione delle singole progettualità, individuano e perseguono obiettivi di recupero e mantenimento delle capacità residue degli anziani in tutte le fasi e in tutti gli ambiti di vita dell'Ospite, rendendo compatibili il più possibile l'efficacia tecnica degli interventi con il gradimento della persona. Il modello assistenziale professionale deve fare perno sul monitoraggio delle condizioni e dei bisogni degli anziani, operare per "*ipotesi*" di risultato, secondo logiche e metodi innovativi, che implicino verifiche sistematiche dei risultati raggiunti, la loro valutazione in rapporto ai metodi e ai processi adottati e la regolazione continua delle azioni assistenziali.

Il modello assistenziale professionale deve perciò essere in grado di esprimere:

- una forte flessibilità e adattabilità alle diverse condizioni degli anziani e ai cambiamenti dei bisogni del singolo anziano nel tempo;
- un'elevata reattività, intesa come tempestività di risposta alle dinamiche delle



condizioni degli anziani;

- una forte continuità nelle azioni degli operatori, sul piano dei contenuti dell'intervento e, in particolare, delle modalità-relazioni con l'anziano, per garantire una condizione di agio e di sicurezza, fondamentale rispetto del benessere dell'ospite;
- una forte continuità di azione del servizio, che deve essere in grado di gestire il più possibile l'intera gamma dei bisogni dell'Ospite al proprio interno e presso l'ambiente di vita dell'anziano;
- una specializzazione puntuale, a presidio degli specifici bisogni e interventi con gli anziani;
- un'intensa e sistematica integrazione professionale e operativa fra tutte le figure professionali che interagiscono con l'anziano, per recuperare sul piano del raccordo multidisciplinare, l'unitarietà della persona.

### **7.3 - Tipologia di Utenza**

Obiettivo della struttura ed oggetto dell'affidamento è l'offerta servizi alberghieri nonché socio assistenziali a persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, caratterizzate da differenti livelli di autosufficienza, adattando le attività e l'organizzazione del lavoro al differente grado di bisogno di intervento dell'Ospite.

### **7.4 - Metodologia d'intervento**

Il personale si deve rapportare con l'Ospite, rispettando la sua riservatezza e la sua personalità, valorizzando la persona attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e promuovendo il rispetto del patrimonio culturale, etico e spirituale dell'Ospite.

L'attività si deve conformare il più possibile ai ritmi e alle abitudini della persona, compatibilmente con le esigenze della comunità, garantendo altresì una normale vita di relazione e la possibilità di sviluppo culturale di ognuno con apposite e flessibili differenziazioni.

Devono essere attivati interventi idonei alla stimolazione e alla promozione della persona, soprattutto in riferimento all'alimentazione, alla mobilitazione, all'igiene e come risposta ai bisogni psico-sociali.

### **7.5 - Modalità operative dei servizi**

Il modello organizzativo da adottare è quello a Nuclei. Obiettivo del Nucleo è realizzare un sistema integrato di risorse infermieristiche e assistenziali, che metta al centro la persona con i suoi bisogni sanitari, sociali e relazionali; pertanto, deve prevalere la logica del lavoro "per, su e con" la persona su quella per attività.

Il modello si basa su:

- organizzazione del lavoro per obiettivi;
- uso di strumenti informativi (*scheda infermieristica, scheda socio assistenziale, PAI,*



*verbali di riunioni, ecc.);*

- integrazione e sinergia tra le professionalità e ruoli specifici.

Nell'ambito della messa in atto di questo modello compete al Concessionario garantire le funzioni e attività previste dal presente capitolato, tramite personale idoneo.

L'ASP pone a disposizione del concessionario, in comodato d'uso, le attrezzature fisse e mobili già installate presso la Struttura, nello stato di conservazione in cui si trovano. Prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali sarà redatto verbale in contraddittorio tra le parti, nel quale saranno elencate le attrezzature e gli impianti di cui sopra, con la precisazione per ognuno di esse degli elementi caratteristici funzionali. La corretta tenuta delle attrezzature in idonei locali ed in adeguate condizioni di conservazione spetta al Concessionario.

## **ARTICOLO 8**

### ***(Descrizione delle prestazioni e dei servizi)***

I servizi oggetto di affidamento per la loro particolarità si caratterizzano per l'assoluta necessità della continuità della prestazione che non è suscettibile di interruzioni. Il Concessionario, pertanto, si obbliga a rispettare e a fare rispettare le disposizioni di cui alla Legge n.146 del 12/06/1990 sull'esercizio di sciopero nei servizi essenziali e rinuncia irrevocabilmente, in caso di ritardo nei pagamenti per qualunque altra ragione o motivo determinati, o in ipotesi di contenzioso o per qualsivoglia altra ragione, ad interrompere le prestazioni previste dal Contratto e dai relativi allegati.

Nell'ipotesi di interruzione del servizio, l'ASP potrà sostituirsi al Concessionario nella gestione della Struttura, ponendo a carico dello stesso ogni relativo costo e spesa ed eventuali danni che saranno detratti direttamente dalle rette incassare e da riversare al Concessionario, così come stabilito al successivo Articolo 12. In ogni caso, l'interruzione di un servizio pubblico essenziale, anche se svolto in regime di concessione, comporta contrattualmente la risoluzione di diritto e con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Nello svolgimento dei servizi oggetto di gestione delle Strutture, dovrà essere rispettata tutta la normativa vigente, con particolare riferimento alle misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. In particolare, nella gestione delle strutture, si dovrà rispettare le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge n.833 del 23/12/1978 in materia di igiene e sanità pubblica:

- n.1 del 26/02/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- n. 2 dell'8/08/2020 - Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978. n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;



- n. 3 del 9/03/2020 - Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale;
- n. 4 dell'1/03/2020 - Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale;
- n. 7 del 13/03/2020 - Nuove misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private;
- n. 11 del 20/03/2020 - Emergenza COVID-19 - Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale i sensi del D.L. 9/03/2020 n. 14;
- n. 12 del 22/03/2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie;
- n. 16 del 26/03/2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private;
- n. 23 del 03/04/2020 - Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate con ordinanze n.ri 3 del 9/03/2020, 4 del 11/03/2020, 5 del 11/03/2020, 6 del 12/03/2020 e 7 del 13/03/2020;
- n. 24 del 03/04/2020 - Assistenza socio-sanitaria a pazienti con disturbi dello spettro autistico e loro famiglie: gestione dell'emergenza COVID-19 e dei fattori di stress psichico per le persone con autismo;
- n. 25 del 07/04/2020 - Assistenza sanitaria integrativa a pazienti celiaci - disposizioni di carattere eccezionale e temporaneo sull'utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell'emergenza COVID -19;
- n. 28 del 08/04/2020 - Accordo di collaborazione per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dell'emergenza COVID – 19 tra Regione Abruzzo e AA.SS.LL e le Strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera - Ordinanza ai sensi dell'art. 32,



comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie.;

- n. 29 del 08/04/2020 - Ordinanza n. 27 del 7/04/2020: “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle Società partecipate e agli Enti strumentali.” Annullamento e sostituzione;
- n. 30 del 08/04/2020 - Ulteriori misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a garantire l'ottimale allocazione del personale sanitario delle aziende sanitarie delle Regione Abruzzo.;
- n. 32 del 10/04/2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio- sanitarie. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- n. 39 del 18/04/2020 - Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Adozione Applicativo Regionale unico per tracciatura campioni biologici e comunicazione risultati test Covid - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- n. 45 del 22/04/2020 - Misure per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Revoca zona rossa contrada Caldari di Ortona. Disposizioni per il Comune di Sulmona per la giornata del 28/04/2020.

L'articolazione dei servizi descritti negli articoli successivi rappresenta un'indicazione relativa a prescrizioni minime ritenute indispensabili al buon funzionamento dei servizi.

Tutti i servizi erogati, sia quelli socio sanitari ed assistenziali in senso stretto, che quelli ad essi accessori e strumentali, sono funzionali ed indispensabili alla cura della persona.

### **8.1 – Assistenza socio-sanitaria-tutelare**

Il servizio deve essere prestato esclusivamente da personale in possesso del titolo professionale abilitante di OSS.

Lo svolgimento delle attività di OSS deve essere effettuata nel rispetto della normativa in materia ed alla Legge Regionale n. 32/2007, con particolare riguardo alle prestazioni proprie del profilo professionale tenendo conto che le attività da rendere sono effettuate in una struttura protetta con particolare riferimento a tutti gli atti assistenziali della vita dell'anziano non autosufficiente.

L'aspetto più qualificante di una corretta metodologia d'intervento assistenziale consiste nel



rapporto diretto tra operatore e Ospite. Il personale d'assistenza dovrà, pertanto, rapportarsi all'Ospite rispettando la sua personalità e valorizzandola nei suoi diversi aspetti.

L'attività assistenziale dovrà svolgersi nel rispetto dei ritmi e delle attitudini della persona, tendendo, nel rapporto quotidiano con l'Ospite, a soddisfare il suo bisogno di relazione.

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, il Concessionario è tenuto a collaborare, d'intesa con gli organi preposti nell'attuazione di idonei programmi di attività (piani assistenziali individualizzati – P.A.I.) finalizzati al recupero psico-fisico ed al mantenimento delle condizioni dell'Ospite.

Le prestazioni corrispondono a quelle dell'assistenza diretta all'Ospite e possono così essere riassunte in via del tutto indicativa e non esclusiva:

- L'attuazione delle linee di indirizzo assistenziale fornite dal Coordinatore dell'Area Sanitaria e Socio-Assistenziale, dal gruppo infermieristico e dai fisioterapisti;
- La cura dell'igiene personale, che comprende anche la cura e l'attenzione all'aspetto esteriore e all'estetica dell'Ospite, in particolare per gli uomini è previsto, al di fuori del servizio barbiere, il taglio al bisogno della barba;
- La mobilizzazione, l'alzata, la messa a letto e le deambulazioni non specialistiche;
- La vestizione, rispettando il più possibile il desiderio degli Ospiti; l'abbigliamento deve essere costituito da indumenti personali;
- La preparazione e l'aiuto nell'assunzione dei pasti (colazione, merende, pranzo e cena) agli Ospiti impossibilitati a provvedervi autonomamente, dopo aver fatto assumere una postura corretta e confortevole, secondo le direttive del personale sanitario, assicurando il rispetto delle norme igieniche;
- L'idratazione degli Ospiti;
- L'assistenza e l'aiuto all'espletamento delle necessità fisiologiche;
- L'assistenza e l'aiuto nella mobilizzazione e deambulazione, con accompagnamento negli spazi di vita collettiva e in quelli esterni, avendo cura del decoro dell'abbigliamento;
- L'assistenza e l'aiuto del bagno periodico (almeno 1 volta per settimana) in vasca doccia o barella doccia, con una periodicità adeguata, con l'esecuzione di tutte le cure personali (capelli, unghie, ecc.);
- La sorveglianza, l'assistenza continua degli Ospiti con particolare riguardo ai disorientati;
- La segnalazione agli infermieri di qualsiasi condizione anomala, di salute e non, riscontrata agli Ospiti;
- Il rifacimento giornaliero dei letti, occupati e non, la raccolta differenziata della



biancheria sporca e la collocazione negli appositi sacchi; il cambio della biancheria da letto deve essere effettuato al bisogno e comunque settimanalmente;

- il riordino della stanza e la cura dell'armadio guardaroba individuale e di tutti gli effetti personali dell'Ospite;
- Il controllo del microclima ambientale;
- La sanificazione delle apparecchiature, degli ausili e dei presidi;
- Il supporto nell'organizzazione di iniziative di animazione all'interno della Struttura e la collaborazione con gli altri operatori durante lo svolgimento delle stesse;
- Gli interventi d'urgenza di pulizia dei locali, in assenza di personale preposto, al fine di salvaguardare l'igiene dell'ambiente e la salvaguardia degli Ospiti e dei visitatori;
- Ogni altro servizio di supporto e di aiuto per il soddisfacimento dei bisogni dell'Ospite.

Tutti gli operatori dovranno osservare scrupolosamente i seguenti criteri generali di comportamento:

- I rapporti diretti con gli Ospiti devono avvenire in modo corretto, rispettoso della dignità personale e consapevole delle particolari condizioni psico-fisiche individuali degli stessi;
- La ricerca continua di un'apertura di contatto e di dialogo con gli Ospiti, con l'obiettivo di cogliere segnali delle loro problematiche psico-fisiche, concorrendo per rimuoverle;
- La partecipazione all'individuazione e all'incentivazione delle attitudini, esperienze ed inclinazioni positive di ciascun Ospite relativamente al rapporto con attività lavorative e/ o ludiche, intese come terapia occupazionale ed occasione di integrazione sociale;
- Il lavorare in equipe interdisciplinare (quale metodologia di lavoro) per la definizione del progetto personalizzato e raggiungimento degli obiettivi;
- Eventuale trasporto di Ospiti per visite specialistiche;
- La consumazione del pasto deve avvenire prevalentemente in sala da pranzo, in condizioni tali da favorire la socializzazione tra gli ospiti; qualora l'Ospite sia impossibilitato, il pasto potrà essere servito in camera;
- Garantire l'alzata giornaliera, salvo diverse disposizioni; sia l'alzata che la messa a letto devono rispettare le abitudini individuali;
- Garantire le attività di assistenza, diretta ed indiretta, d'intesa con l'Ospite nei limiti del possibile;
- L'intervento su chiamata dell'Ospite, anche mediante l'apposito avvisatore acustico, dovrà essere tempestivo e adeguato;



- La richiesta del materiale per le attività di assistenza in tempo utile per l'approvvigionamento.

Il servizio dovrà essere effettuato per tutto l'arco delle 24 ore, mantenendo contingenti di personale adeguato alle differenti necessità operative che si presentano durante la giornata tipo, con preciso riferimento al piano delle attività reso esplicitato in sede di offerta. In caso di eventi particolari e straordinari (es. epidemie) lo standard deve essere adeguato al fine di ripristinare la condizione normale. In ogni caso dovrà essere garantita la presenza notturna di almeno n.1 operatore socio sanitario per la Casa di Riposo "De Sanctis Del Bono" e di n.1 infermiere e n.1 operatore socio sanitario per la Struttura "Sgaroni".

Il personale opererà su turni adottati dal Concessionario in piena libertà, purché coerenti con le disposizioni normative e nazionali e comunitarie in materia di orario di lavoro e con l'organizzazione generale del servizio come definito mensilmente dal Coordinatore delle Strutture e trasmesso all'ASP.

Il materiale di consumo, le attrezzature e quanto altro necessario allo svolgimento delle diverse attività si intende interamente a carico della Concessionaria.

Dovrà essere garantito almeno quanto riportato nella tabella delle attività di cui all'Articolo 10 del presente Capitolato.

## **8.2 – Assistenza infermieristica**

Il servizio deve essere prestato esclusivamente da personale in possesso del Diploma di Infermiere Professionale o Laurea in Discipline infermieristiche e regolarmente iscritto al relativo albo professionale.

Lo svolgimento delle attività infermieristica deve essere effettuata nel rispetto della normativa in materia con particolare riguardo:

- alla Legge n. 42 del 26/02/1999 "*Disposizioni in materia di professioni sanitarie*";
- al D.M. n. 739 del 14/09/1994 "*Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere*";
- al "*Patto infermiere-cittadino*" del 12/05/1996
- al Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Collegi Ispasvi in data 17/01/2009
- alla Legge n.251 del 10/08/2000, n.251 "*Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica*".

L'assistenza infermieristica comprende le prestazioni professionali del ruolo, nonché il coordinamento operativo eventualmente richiesto del personale di cui al precedente articolo e l'integrazione ed ausilio all'opera del medesimo.



Tra le attività da svolgere a cura del personale infermieristico si indicano in misura esemplificativa e non esaustiva:

- 1) Misurazione di uno o più parametri vitali e valori (temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori, diuresi, peso corporeo) e sorveglianza di cateteri venosi centrali e di altri accessi vascolari impiantati da un medico; Prelievo del sangue, raccolta di liquidi biologici per esami estemporanei (stick glicemico etc.) e posizionamento catetere venoso periferico; Somministrazione dei medicinali prescritti; Medicazione semplice e complessa di ulcere da decubito e da ferita chirurgica; Trattamento e sorveglianza di ulcere cutanee croniche; Gestione e controllo dei metodi di immobilizzazione in sicurezza e contenzione di persone che presentano alterazioni cognitive comportamentali.
- 2) Prestazioni relative alla funzione respiratoria; Controllo dell'espettorato e mantenimento della pervietà delle vie aeree superiori; Aspirazione delle secrezioni e cura del paziente tracheostomizzato; Cura del naso e della bocca.
- 3) Prestazioni relative alla funzione dell'alimentazione; Controllo del peso e dello stato di idratazione; Preparazione e somministrazione di alimenti speciali per assunzione a mezzo di sonda gastrica o pompa enterale; Gestione del sondino nasogastrico (SNG) e della gastrostomia endoscopica percutanea (PEG) a scopo nutrizionale; Sorveglianza e collaborazione nella igiene dentale; Aiuto e sorveglianza nell'assunzione di cibo o bevande in persone con disfagia; Assistenza alla persona con vomito.
- 4) Prestazioni relative alla funzione di eliminazione urinaria ed intestinale; Controllo ed assistenza delle stomie delle vie urinarie e delle vie intestinali; Applicazione catetere vescicale ed esecuzione di rettoclisi e clistere; Controllo e valutazione della qualità e dell'aspetto delle urine e delle feci; Sostituzione e rimozione delle sacche di raccolta della diuresi; Controllo e cura della pelle e delle mucose attorno a drenaggi, cateteri e sonde. In ogni caso il Servizio Infermieristico Professionale deve sempre garantire all'utente le seguenti prestazioni: terapia – alimentazione ed idratazione – igiene personale.

L'infermiere professionale rappresenta la figura di riferimento rispetto alle esigenze degli anziani; si rapporta in modo significativo con il Coordinatore dell'Area Sanitaria e Socio-Assistenziale. Tale coordinamento resta comunque in capo al Concessionario.

Tutto il materiale sanitario occorrente (con la sola esclusione dei medicinali), per lo svolgimento delle diverse attività, sono interamente a carico del Concessionario.

### **8.3 – Assistenza fisioterapica**

Il servizio deve essere prestato esclusivamente dalla figura professionale di fisioterapista in possesso del diploma di Fisioterapia o Laurea in Discipline Fisioterapiche od equipollenti e di iscrizione al relativo albo professionale.

Le attività e prestazioni inerenti l'assistenza fisioterapica dovranno fare riferimento alla seguente normativa:



- Legge n.42 del 26/02/1999 “*Disposizioni in materia di professioni sanitarie*”;
- al D.M. n.741 del 03/05/1994 “*Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del Terapista della Riabilitazione*”;
- Legge n.251 del 10/08/2000 “*Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica*”, tutte le disposizioni da osservare.

L’assistenza fisioterapica è finalizzata al mantenimento e, ove possibile, al recupero dell’autonomia personale dell’anziano non autosufficiente: in tale ottica l’operatore della riabilitazione svolge attività diretta, su indicazione del MMG e/o dei medici specialisti, alla prevenzione, cura e riabilitazione, gestione, svolgimento di terapia occupazionale in collaborazione con le altre figure professionali, controllo e manutenzione degli apparecchi elettromedicali.

Durante le ore di non attività per carenza di ospiti da sottoporre a terapia, il fisioterapista potrà essere impiegato per attività complementari ed accessorie connesse con il servizio di assistenza di cui al punto 8.1. In particolare potranno essere svolte le attività di ausilio all’alzata e mobilitazione degli ospiti, l’ausilio all’assunzione dei pasti e quelle connesse al servizio esterno per le visite specialistiche degli ospiti presso altre strutture sanitarie e tutti quei servizi accessori che possono configurare attività di recupero e di riattivazione globale dell'anziano.

Il materiale di consumo, le attrezzature e quanto altro necessario allo svolgimento delle diverse attività si intende interamente a carico del Concessionario.

#### **8.4 - Servizio di animazione e terapia occupazionale**

Il servizio dovrà essere svolto da operatori in possesso di idoneo titolo (D.M. 8/10/1998, n.520), di attestato di qualifica, altri titoli equipollenti o esperienza almeno triennale maturata nel settore specifico.

Il servizio di animazione si concretizza nella programmazione, progettazione e realizzazione di attività ricreative e di socializzazione, educative e riabilitative in favore di tutti gli ospiti della struttura e finalizzate a:

- Promuovere lo sviluppo culturale ed emotivo – psicologico attraverso gli strumenti dell’aggregazione e della partecipazione;
- Sollecitare, stimolare e mantenere le capacità espressive e creative;
- Stimolare la memoria, l’attenzione e la fantasia;
- Favorire e sviluppare i rapporti interpersonali utilizzando le dinamiche di gruppo e stimolando le risorse e le capacità relazionali dei singoli.

Il servizio sarà assicurato mediante l’esecuzione dei seguenti adempimenti, elencati in via del tutto indicativa e non esclusiva, che andranno sviluppati in collaborazione con le altre figure



professionali della Struttura:

- Attività socio-ricreative e culturali organizzate anche con l'aiuto dei familiari, del personale e del volontariato, previa autorizzazione da parte dell'ASP e previa stipula di apposita polizza assicurativa. In ogni caso i volontari ed i familiari non possono sostituirsi al personale di ruolo;
- Attività ludico-motoria finalizzata alla socializzazione tra ospiti ed esterni;
- Attività occupazionale svolta sia all'interno che all'esterno della Struttura;
- Organizzazione periodica di feste, spettacoli ed intrattenimenti vari, anche con la collaborazione di persone o gruppi esterni;
- Passeggiate, visite e gite.

La frequenza delle singole prestazioni è determinata in rapporto alle necessità di ciascun ospite (PAI), avuto riguardo delle condizioni psicofisiche e seguendo il criterio di una elevata qualità del servizio.

### **8.5 – Direzione e coordinamento della Struttura**

Deve essere affidata ad un soggetto in possesso di comprovati requisiti di professionalità ed esperienza maturata nella direzione della gestione e/o dei servizi di Residenze per anziani con caratteristiche analoghe. Dovrà assicurare la propria presenza per un numero di ore settimanali conformi alle prescrizioni delle normative in materia.

Il Concessionario dovrà garantire un centro di responsabilità del coordinamento gestionale e organizzativo complessivo, tramite un Coordinatore al quale devono intendersi trasferite tutte le funzioni e le attività gestionali ed ogni connesso obbligo ed adempimento, anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutele sanitaria degli ospiti, di comprovati requisiti di professionalità per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- organizzazione generale delle attività;
- verifica del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal progetto tecnico;
- ammissione degli ospiti;
- vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi erogati agli Ospiti;
- gestione dei rapporti con utenti e loro familiari, nonché con le ASL competenti con particolare riferimento agli adempimenti di carattere amministrativo connessi alla gestione della struttura.

### **8.6 – Servizio di assistente sociale e supporto amministrativo-contabili**

Il servizio deve essere prestato esclusivamente dalla figura professionale di assistente sociale in possesso di Laurea Magistrale in Scienze sociali (vecchio e nuovo ordinamento) e relativa iscrizione all'albo professionale.



Il servizio comprende l'esecuzione di tutte le attività e prestazioni proprie della figura professionale di Assistente sociale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio include:

- prestazione di assistente sociale a tutti gli ospiti, tendenti a soddisfare i bisogni di carattere personale, sociale e relazionale;
- funzioni di segretariato sociale, front office,
- compilazione scheda sociale e cura di tutte le fasi di ingresso, ivi compresa la compilazione degli atti di ospitalità;
- verifica della congruità della richiesta di intervento ed eventuale rinvio ad altro servizio
- definizione in equipe di progetti personalizzati in relazione all'accoglienza, all'inserimento e alla dimissione dell'ospite dalla struttura;
- analisi delle dinamiche relazionali e di coping efficace del nuovo ospite in raccordo con gli operatori, seguendo con attenzione il primo periodo di soggiorno in modo da facilitarne l'inserimento e la socializzazione con gli altri residenti ed evitarne l'isolamento;
- conoscenza delle problematiche sociali di tutti gli ospiti presenti;
- favorire tanto la correttezza e la tempestività delle risposte a favore dell'utenza quanto il più efficace sistema di accompagnamento e orientamento ai servizi territoriali;
- valutazione complessiva della situazione socio/economica/familiare dell'utente e dei requisiti di accesso ai servizi integrati socio sanitari;
- partecipazione in qualità di componente dell'equipe alle attività dell'UVM della casa di riposo;
- analisi dettagliata dei problemi e dei bisogni dell'utente sotto il profilo socio sanitario, l'ascolto diretto e la raccolta di informazioni dalla rete parentale e formale dello stesso;
- analisi della documentazione reddituale, in collaborazione con servizio economato, necessaria alla procedura di attivazione dei servizi che ne necessitano;
- custodia di piccole somme di denaro (massimo € 100,00) degli ospiti su richiesta degli stessi e/o dei loro familiari;
- coordinamento dell'attività occupazionale;
- verifica e aggiornamento del progetto personalizzato assistenziale definito da UVM della casa di riposo;
- rilevazione della congruenza tra bisogni espressi ed esaustività delle risposte.



Il servizio di supporto amministrativo provvede al disbrigo di tutte le pratiche amministrative relative agli Ospiti dal momento della domanda di accoglimento, fino alla dimissione, compreso tutto quanto concerne la quantificazione della retta, dei correlati contributi regionali e dei connessi rapporti con la Regione, l'Ambito assistenziale e l'Azienda Sanitaria, per quanto concerne gli aspetti economico finanziari e tecnico-amministrativi.

Dovrà essere garantito il collegamento telefonico in entrata ed in uscita dalla struttura ed all'interno della struttura stessa. L'orario di accesso sarà stabilito dal Concessionario.

### **8.7 – Servizio di ristorazione**

Il Concessionario dovrà garantire all'interno della struttura un servizio di ristorazione che risponda alle indicazioni contenute nelle vigenti norme in materia.

Per la Casa di Riposo "Sgaroni", prima dell'avvio dell'attività, sarà cura del Concessionario provvedere a propria cura e spesa all'arredo del locale cucina mediante la fornitura ed il montaggio di tutte le attrezzature necessarie. Allo stato attuale il locale cucina risulta completato ma privo delle attrezzature.

Per poter rendere fruibile il locale cucina, occorre fornire ed installare i seguenti componenti:

- n. 1 Cucina a gas a 6 fuochi su forno elettrico ventilato e vano cucina gas realizzata in acciaio inox aisi 304, spessore piano di lavoro 12/10 mm. griglie di piano e bruciatori in ghisa smaltata, bruciatori smontabili con spartifiamma a doppia corona e mono-corona azionati da rubinetto valvolato. spia pilota e termocoppia. Invaso sottobruciatori raggiato a tenuta di liquidi, forno elettrico ventilato in acciaio inox aisi 430 termostato, guide inox smontabili, capacità contenitori gn 1/1;
- n. 1 Piastra a induzione da banco 2700 Watt struttura in acciaio inox, piastra in vetroceramica, funzionamento in modalità livelli di potenza o in modalità temperatura (°c) macchina per cuocere in breve tempo, senza fiamma, con sistema a induzione di calore dalla piastra al contenitore, con diametro 140-220 mm. rimosso il contenitore, che deve essere di tipo metallico, la macchina si arresta.;
- n. 1 Tavolo armadio caldo 160x70 cm piano bifronte altezza 40 mm in acciaio inox aisi 304 spessore 0,8 mm. sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. struttura portante chiusa con pannelli inox. ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox. riscaldamento ventilato tramite resistenze corazzate, termostato digitale. piedi in tubolare di acciaio inox aisi 304 (diametro 50 mm), regolabili di 60 mm. Dimensioni: 160x70x90 cm;
- n. 1 Cappa centrale per aspiratore monofase realizzata in acciaio inox aisi 304, mediante puntatura, finitura satinata. Canalina sagomata con rubinetto per la raccolta grassi/condensa. corredata di accessori per fissaggio e 8 filtri in acciaio inox aisi 304 a labirinto. Dimensioni: 200x130x45 cm;



- n. 1 Aspiratore monofase 4000 m<sup>3</sup> aspiratore a cassone realizzato con elettroventilatore a doppia aspirazione con motore monofase direttamente accoppiato alla girante, inserito in un plenum realizzato con telaio in tubolare in alluminio e tamponato con pannelli in lamiera plastificata a doppio strato con coibentazione interna in poliuretano espanso, un lato apribile per ispezione. variatore di velocità monofase analogico. Dimensioni: 60x60x60 cm;
- n. 1 Regolatore di velocità per motore monofase regolatore elettronico manuale di velocità per motore ad 1 velocità monofase. protezione ip55;
- n. 3 tavolo armadio con porte scorrevoli, piano bifronte piano bifronte altezza 40 mm in acciaio inox aisi 304 spessore 0,8 mm. sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. struttura portante chiusa con pannelli inox. ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox. piedi in tubolare di acciaio inox aisi 304 (diametro 50 mm), regolabili di 60 mm. Dimensioni: 140x70x90 cm;
- n. 1 lavello su armadio 2 vasche cm 50x50x30h sgocciolatoio piano altezza 40 mm in acciaio inox aisi 304 spessore 1 mm, alzatina altezza 100 mm. sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm. 2 vasche in acciaio inox aisi 304, spessore 1 mm, dimensioni cm 50x50x30h. in dotazione: piletta di scarico da 1,5", tubo troppopieno e sifone. struttura portante chiusa con pannelli inox. ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. porte tamburate e insonorizzate. Dimensioni: 160x70x90 cm;
- n. 1 Gruppo miscelatore acqua calda/fredda a gomito gruppo miscelatore acqua calda e fredda con comando a leva lunga per gomito,collo snodato lungo. utile per lavelli;
- n. 2 Armadio frigorifero 0°c ÷ +10°c gn 2/1 acciaio frigorifero realizzato con struttura monoscocca interna ed esterna realizzata in acciaio speciale anti-impronta. camera di conservazione dotata di cremagliere in acciaio inox aisi 304, 20 posizioni. sistema di refrigerazione ventilato, evaporatore interno al vano. pannello comandi con termometro-termostato digitale. sbrinamento ad aria. in dotazione per vano: n. 3 coppie di guide in acciaio inox aisi 304 e n.3 griglie plastificate. Dimensioni: 75x83,5x204 cm;
- n. 2 Tavolo con piano e alzatina 100 cm piano altezza 40 mm in acciaio inox aisi 304 spessore 0,8 mm, alzatina altezza 100 mm. sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm. gambe in tubolare di acciaio inox 40x40 mm con ripiano di fondo. Piedi in inox aisi 304 da 1" regolabile in altezza di 60 mm. montaggio con viti, il tavolo è consegnato smontato. Dimensioni: 100x70x90 cm;
- n. 1 Lavastoviglie frontale elettronica 60 cesti/ora lavastoviglie frontale a doppia parete; con boiler atmosferico e break tank. produttività 60 cesti/ora. 8 programmi di lavaggio, personalizzabili (tra cui sanitizzazione/medical). di serie: pompa di scarico, dosatore



detergente e brillantante, dispositivo pulizia acqua bluewater. a corredo: cesto piano, cesto piatti, contenitore posate. Dimensioni: 60x60x82 cm;

- n. 1 Telaio aperto di supporto telaio aperto di supporto per lavastoviglie frontale. Dimensioni: 60x60x38 cm;
- n. 1 Lavello su armadio 1 vasca cm 50x50x30h sgocciolatoio A piano altezza 40 mm in acciaio inox aisi 304 spessore 1 mm, alzatina altezza 100 mm. sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm. vasca in acciaio inox aisi 304, spessore 1 mm, dimensioni cm 50x50x30h. in dotazione: piletta di scarico da 1,5", tubo troppopieno e sifone. struttura portante chiusa con pannelli inox. ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. porte tamburate e insonorizzate Dimensioni: 140x70x90 cm;
- n. 1 Gruppo miscelatore acqua calda/fredda a gomito gruppo miscelatore acqua calda e fredda con comando a leva lunga per gomito,collo snodato lungo. utile per lavelli;
- n. 1 Armadio frigorifero -20°C ÷ -10°C gn 2/1 acciaio frigorifero realizzato con struttura monoscocca interna ed esterna realizzata in acciaio speciale anti-impronta. camera di conservazione dotata di cremagliere in acciaio inox aisi 304, 20 posizioni. sistema di refrigerazione ventilato, evaporatore interno al vano. pannello comandi con termometro-termostato digitale. sbrinamento elettrico. in dotazione per vano: n. 3 coppie di guide in acciaio inox aisi 304 e n.3 griglie plastificate. Dimensioni: 75x83,5x204 cm.

Il servizio dovrà rispettare i menu stabiliti periodicamente dal Geriatra e/o dalla Asl di riferimento con piatti non ripetitivi oltre i tre giorni e suddivisi per stagionalità ed essere adeguato sotto il profilo dietetico nutrizionale e della sicurezza alimentare, che rappresenta un presupposto di basilare importanza sia per il mantenimento ed il recupero delle condizioni di salute degli ospiti sia per favorire, nella fase di distribuzione e somministrazione degli alimenti, lo sviluppo di momenti di socializzazione ed integrazione ambientale. Il Concessionario dovrà gestire direttamente e in piena autonomia il servizio, avendo diritto a selezionare a propria discrezione i fornitori e a provvedere tra l'altro:

- al servizio completo di ristorazione, intendendo per tale tutte le fasi della filiera alimentare, dall'approvvigionamento alla prestazione del servizio, sulla base di tabelle dietetiche e nutrizionali prestabilite;
- alla preparazione, cottura e consegna pasti nell'apposita sala pranzo della struttura;
- al riassetto e pulizia dei locali, delle eventuali attrezzature e di tutte le stoviglie utilizzate per la preparazione e la somministrazione dei pasti;
- alla predisposizione del piano di autocontrollo ai sensi della normativa HACCP vigente, concernente le modalità di preparazione, conservazione degli alimenti e del trasporto pasti.



I menù dovranno essere definiti in rapporto alla possibilità di consentire una larga scelta da parte degli utenti con almeno due alternative per portata, sia in regime normale che in regime dietetico. La giornata alimentare sarà così composta:

- a) prima colazione del mattino: latte, caffè, the, pane, fette biscottate, marmellata, miele, succhi di frutta, biscotti;
- b) pranzo: primo piatto, secondo, contorno, pane, frutta, bevande;
- c) merenda: spremute d'agrumi, succhi di frutta, caffè, the, bevande, fette biscottate e biscotti; yogurt, gelato;
- d) cena: primo piatto, secondo, contorno, pane, frutta, bevande;

Il menù per gli Ospiti dovrà essere articolato su quattro settimane estivo/invernale, prevedendo la possibilità di scelta per l'ospite tra almeno due primi, due secondi, due contorni per il pranzo e due primi, due secondi e due contorni per la cena. Nella predisposizione dei menù il Concessionario dovrà considerare anche eventuali diete specifiche per patologie senili.

L'ASP, a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare i controlli sanitari, igienici, chimici e batteriologici che riterrà più opportuni sulle merci, avvalendosi degli Organismi competenti. Tale attività di controllo sarà riferita a tutte le fasi della filiera alimentare. Ogni porzione dovrà garantire la composizione bromatologica dei singoli piatti e nelle misure previste da apposita tabella dietetica proposta dal gestore ed accettata dalla ASP. Oltre al rispetto dei criteri dietetico - nutrizionali e della tabella dietetica, i menù dovranno uniformarsi alle abitudini alimentari prevalenti nell'utenza e rispettare le usanze locali.

È ammesso l'uso dei prodotti in IV gamma.

L'ASP potrà effettuare con proprio personale il controllo qualitativo delle derrate acquistate che dovranno risultare selezionate e di prima qualità. La buona conservazione delle derrate sarà di esclusiva competenza e responsabilità del gestore. I turni di distribuzione, per garantire il pasto caldo a tutti e l'adeguata assistenza individuale ed avuto riguardo che i pasti principali dovranno essere consumati nella zona giorno, e dovranno essere articolati nelle seguenti fasce orarie:

- a) colazione: 8,00/9,00;
- b) pranzo: 12,00/13,00;
- c) merenda: 15,30;
- d) cena: 18,00/19,00.

Orari e organizzazione potranno subire variazioni in relazione alle esigenze degli Ospiti evidenziate dagli operatori del Concessionario.

### **8.8 – Servizio di pulizia e sanificazione**

Le aree interessate sono tutte quelle che rientrano nei perimetri degli edifici di cui viene fornita



allegata planimetria. Sono comprese tutte le aree esterne, il patio, i terrazzi, ecc..

Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con propri mezzi tecnici, attrezzature ed organico.

Sono a carico del Concessionario tutti i prodotti occorrenti per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali, quali detersivi, deodoranti, disinfettanti etc. come pure gli attrezzi quali scope, stracci, macchine lavapavimenti, aspirapolvere, scale, etc.

Il servizio dovrà essere svolto a perfetta regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- salvaguardare lo stato igienico dell'ambiente;
- mantenere integro l'aspetto estetico e lo stato dei locali;
- salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie;

La pulizia dei locali è comprensiva delle pulizie dei pavimenti, soffitti, corrimano, ringhiere, muri, porte, maniglie, zoccoli, infissi e serramenti, rivestimenti murali, contro soffitto, radiatori, pilastri, pareti ascensori, davanzali e materiali di arredamento, vetri, finestre e quant'altro non espressamente riportato deve avvenire seguendo un progetto di gestione tecnico – operativa utilizzando prodotti detersivi ed igienizzanti per i quali dovranno essere prodotte le schede di sicurezza nel rispetto della normativa vigente.

Dovranno essere svolte le seguenti attività:

1) operazioni a frequenza giornaliera compresi i festivi:

- scopatura, lavaggio e sanificazione di tutti i pavimenti;
- pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici (pavimenti, piastrelle, apparecchi sanitari);
- spolveratura ad umido degli arredi delle sale di soggiorno (tavoli – mobili – armadi – elettrodomestici);
- pulizia ascensori e scale;
- trasporto al punto di raccolta dei sacchi e dei raccoglitori dei rifiuti distinti per tipologia di materiale secondo le modalità ed il calendario fornito dal soggetto che effettua il ritiro dei rifiuti. Nel periodo estivo lo smaltimento dei pannolini deve avvenire due volte al giorno.

2) operazioni a giorni alternati feriali:

- lavaggio e pulizia delle scale esterne all'edificio;
- lavaggio e pulizia dei terrazzi e delle zone esterne pavimentate;
- lavaggio e pulizia delle centrali termiche – dei locali macchina dell'ascensore:



- 3) operazioni a frequenza giornaliera feriale uffici – ambulatorio – medicheria:
  - vuotatura cestini della carta e della plastica;
  - scopatura e lavaggio pavimenti;
  - spolveratura degli arredi (scrivanie – piani di lavoro – mobili – poltrone – sedie);
- 4) pulizia bimestrale:
  - lavaggio, sanificazione e disinfezione piastrelle;
  - pulizia della cappa di aspirazione della cucina;
- 5) operazioni a frequenza mensile:
  - lavaggio a fondo su entrambi i lati dei vetri e degli infissi;
  - asportazione ragnatele;
  - pulizia delle balaustre e delle ringhiere delle scale;
  - lucidatura delle parti metalliche;
  - spolveratura corpi illuminanti; pulizia apparecchi di riscaldamento;
- 6) operazioni a frequenza semestrale:
  - pulizia dei vetri esterni del collegamento aereo delle due strutture mediante l'ausilio di mezzi o ditta dotata di strutture idonee a lavorare in altezza nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 81/2008;
  - pulizia pareti, soffitti, zoccolature, zone collocate dietro i mobili, gli arredi ed i filtri degli apparecchi di condizionamento.

In conformità a quanto sopra il Concessionario dovrà presentare un piano organico di tutte le operazioni di pulizia e sanificazione che intende eseguire presso la struttura.

Tale procedimento dovrà altresì evidenziare il numero di operatori preposti e gli orari degli interventi che dovranno essere compatibili con il normale svolgimento delle attività di assistenza ed evitare, nel limite del possibile, disturbo agli ospiti.

### **8.9 - Servizio di lavanderia e guardaroba**

Il Concessionario dovrà garantire il lavaggio della biancheria e la sua asciugatura e stiratura o in forma diretta o con affidamento a soggetto terzo.

In particolare il materiale da trattare è di massima costituito da:

- lenzuola da letto
- federe per guanciali



- traverse da letto
- tovaglie
- tovaglioli
- tutta la biancheria della cucina e refettorio
- asciugamani
- bavagli
- teli bagno
- copricuscini
- coprimaterassi
- copriletto colorati
- coperte
- tutti gli indumenti degli ospiti

Il Concessionario dovrà provvedere all'opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo e l'uso della stessa, affinché tutto il personale operante nella struttura rispetti la destinazione d'uso della biancheria e a tal fine venga adottato, per ogni gruppo, il trattamento di lavaggio, di stiratura e piegatura più idoneo ad ottenere il migliore risultato.

Il lavaggio dovrà essere svolto con le modalità di seguito specificate:

- il lavaggio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, prevedendo anche la riconsegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati ed impacchettati almeno due volte alla settimana;
- i trattamenti preordinati a tali fini dovranno prevedere l'utilizzo di detergenti atti ad impedire lo sviluppo di batteri, muffe, funghi ed altri microrganismi e dovranno essere sottoposti a candeggio se la natura dei tessuti lo consenta;
- il servizio guardaroba comprende la numerazione o altro sistema identificativo dei capi aggiunti a quelli in corredo, la cucitura ed i rammendi della biancheria personale dell'ospite;
- il ricambio della biancheria dovrà essere particolarmente curato in presenza di ospiti incontinenti per una evidente ragione igienica di sicurezza;
- gli effetti eventualmente mancanti o comunque deteriorati per colpa del concessionario dovranno essere reintegrati direttamente all'ospite.

Il Concessionario ha altresì l'obbligo di impiegare detersivi e/o sostanze prive di fosforo e di



NTA, idonei ad assicurare ai capi la necessaria morbidezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro.

All'inizio del rapporto, il Concessionario, dovrà comunicare all'ASP i prodotti usati, fornendo le relative schede tecniche così come dovrà comunicare altresì ogni variazione sia del prodotto sia della ditta produttrice e/o fornitrice.

L'ASP si riserva il diritto di effettuare, senza alcun preavviso, controlli, con prelievo di campioni di materiali usati.

I capi considerati infetti dovranno essere trattati separatamente, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla disinfezione prima di procedere al loro lavaggio.

La stiratura dovrà essere effettuata in modo da consentire la termodisinfezione.

Tutti i capi dovranno essere sempre in perfetto stato d'uso.

L'ASP si riserva inoltre la facoltà di far analizzare la biancheria trattata al fine di verificare lo stato chimico della stessa, relativamente al PH, al tipo ed alla quantità delle ceneri residue, alla presenza o meno di cloro attivo.

### **8.10 – Servizi complementari**

#### a) Fornitura dei prodotti a carico del soggetto aggiudicatario

Il Concessionario oltre alla fornitura dei prodotti alimentari necessari al servizio di ristorazione dovrà provvedere all'approvvigionamento di tutti quei prodotti il cui acquisto si renderà necessario ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto.

In particolare, tra gli altri, il concessionario dovrà provvedere alla fornitura dei seguenti prodotti elencati a titolo esemplificativo:

- cotone idrofilo;
- guanti in lattice;
- guanti in polietilene;
- mascherine;
- bicchieri in vetro,
- piatti in ceramica;
- posate in acciaio;
- carta igienica a due veli;
- asciugamani in carta e in rotoli,
- sacchi di plastica delle dimensioni necessarie;



- cuffie monouso;
- camice verde monouso;
- secchi in plastica;
- scope in plastica;
- spugne;
- mop cotone;
- alcool etilico;
- tovaglioli a due veli;
- candeggina;
- ovatta pura;
- detergente concentrato;
- disinfettante liquido con capacità smacchiante;
- ammorbidente profumato e abbattitore di ph;
- ipoclorito di sodio;
- spese per smaltimento rifiuti speciali;
- i pannoloni qualora non forniti dal servizio sanitario nazionale;
- traverse monouso.

Il Concessionario dovrà impiegare esclusivamente prodotti di prima qualità, di facile uso e per quanto concerne prodotti detergenti di odore gradevole ad azione rapida senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto.

Tali prodotti non devono essere tossici e dovranno corrispondere alle norme per la sicurezza dei luoghi di lavoro.

In relazione a quanto sopra dovranno essere comunicati all'ASP i prodotti usati con le relative schede tecniche; dovrà inoltre essere comunicata ogni variazione sia del prodotto sia della ditta fornitrice che della ditta produttrice.

#### b) Servizio di barbiere

Il Concessionario dovrà provvedere direttamente alla erogazione del servizio di barbiere al fine di assicurare il servizio di barba, a propria cura e spese, per tutti gli ospiti della struttura che ne faranno richiesta, con cadenza almeno bisettimanale;



Qualora detto servizio venisse subappaltato dal concessionario, la ragione sociale delle professionalità abilitate all'espletamento dei servizi sopra indicati, dovranno essere regolarmente iscritte alla CCIAA e possedere la regolarità contributiva e previdenziale attraverso acquisizione del D.U.R.C..

L'accesso alla struttura di personale non qualificato e non munito di posizioni INAIL e INPS costituisce causa per la rescissione del contratto.

Oltre a quanto sopra il Concessionario dovrà prestare la propria opera per lo scarico ed il trasporto all'interno di tutti gli ambienti della struttura di tutti i materiali, arredi e/o attrezzature che vengono recapitati da parte di qualsiasi soggetto e che sono destinati sia agli ospiti che al funzionamento della struttura quali ad esempio i pannoloni forniti dal servizio sanitario nazionale, il materiale di pulizia, i generi alimentari, etc. nessuno escluso.

#### **ARTICOLO 9** **(Riscaldamento)**

Il Concessionario dovrà garantire una temperatura di 22° centigradi, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, anche a -10° esterni. La tolleranza massima garantita dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.1052 del 28/06/1977, alla temperatura di cui sopra, è di +/-10 centigrado.

#### **ARTICOLO 10** **(Personale)**

All'assunzione del servizio, il Concessionario è chiamato ad organizzare in loco un proprio ufficio diretto da un Coordinatore di Struttura.

Requisiti del personale dipendente del Concessionario:

- Per assicurare le prestazioni contrattuali il Concessionario si dovrà avvalere di personale direttamente assunto nel rispetto del successivo capoverso 4, in possesso della necessaria qualifica, e l'impiegherà sotto la sua diretta responsabilità, garantendo anche la presenza di almeno un responsabile.
- Il personale impiegato, salvo quello addetto alle mansioni elementari di supporto, dovrà essere in possesso di idoneo diploma di qualifica professionale.
- Nel caso di sostituzioni, che dovranno essere motivate, il Concessionario si impegna a garantire l'impiego di personale che risponda agli stessi requisiti di cui ai commi precedenti (*preparazione professionale, idoneità sanitaria, ecc.*) ed i titoli di studio previsti dalla normativa vigente.
- Il Concessionario si dovrà impegnare ad aggiornare professionalmente il proprio Personale in base al piano annuale di formazione.



#### Doveri del personale:

- Il personale impiegato dal Concessionario dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente capitolato.
- Il personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti dal piano di lavoro proposto. Al termine del servizio il personale dovrà lasciare i locali della struttura.
- Il personale è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
- Il Concessionario è comunque responsabile del comportamento dei propri dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato. Il Concessionario è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o parenti dei medesimi, per colpa imputabile ai propri dipendenti.
- Tutto il personale del Concessionario addetto al servizio dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordate, mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata.
- Il Concessionario e il proprio personale dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite all'organizzazione e alle attività del committente che ai pazienti.

#### Trattamento dei lavoratori alle dipendenze del Concessionario:

- Il Concessionario dovrà assumere, ai sensi della legge Regione Abruzzo 27/17, il personale non dipendente dell'ASP attualmente operante presso la struttura, con il mantenimento da parte dello stesso di tutti i diritti acquisiti di natura giuridica ed economica; se il Concessionario è una Cooperativa, si impegna ad applicare l'articolo 37 del vigente CCNL delle Cooperative sociali.
- Il Concessionario è obbligato a rispettare il C.C.N.L. per il settore contrattuale di riferimento, in particolar modo l'articolato relativo ai cambi di gestione. Il concedente è esonerato da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni e responsabilità verso terzi.
- Il Concessionario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto della procedura di gara, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
- Il Concessionario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituito in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati



nell'esecuzione dei servizi oggetto di concessione, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. Sono espressamente vietate deroghe "in peius" nell'applicazione dei vari istituti (*es. trattamento economico del lavoratore in caso di malattia, con mancata corresponsione dell'indennità nei primi giorni di assenza*) in ragione della sottoscrizione per accettazione del Regolamento della Cooperativa da parte del Socio lavoratore.

- Il Concessionario è tenuto, con cadenza semestrale, a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i versamenti contributivi e i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al personale del concedente o ad altro soggetto esperto incaricato da quest'ultimo e alle Organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli e al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali. Gli addetti ai controlli sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino un illecito o denunciino una palese violazione con quanto pattuito col l'ASP.
- Il Concessionario dovrà stipulare con un istituto di credito ovvero con una società assicurativa primaria nel settore, apposita polizza fideiussoria a favore dell'ASP a garanzia degli emolumenti dovuti al personale dipendente a dei relativi contributi. Detta polizza fideiussoria dovrà tenere conto anche del TFR e degli eventuali periodi di preavviso di mesi tre. Si rinvia all'art. 25 – Garanzia e coperture assicurative.
- Il Concessionario dovrà osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.
- Il Concessionario si impegna ad assicurare la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio della concessione, garantendo l'assorbimento dello stesso al termine del periodo degli istituti predetti.
- Per gli scatti di anzianità che dovranno maturare si farà riferimento alla data di assunzione con le precedenti aziende che hanno lavorato per il medesimo servizio dell'ente. Il Concessionario dovrà assumere i lavoratori e le lavoratrici oggetto della concessione con contratti di tipo subordinato e a tempo indeterminato e provvedere a stipulare contratti individuali di lavoro con le specifiche previste dal CCNL di settore. Si



specifica che la forma "normale" di assunzione sarà il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Saranno ammessi contratti a tempo determinato solo nei casi specifici previsti dal CCNL di riferimento.

- A tutto il personale dipendente, il Concessionario dovrà applicare lo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previsti dalle leggi o regolamenti vigenti in materia.
- Se il Concessionario sarà una Cooperativa, dovrà essere data facoltà al lavoratore se entrare in Cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente.
- Nel caso in cui il Concessionario sia l'attuale gestore del servizio, al personale già in essere dovrà essere data la facoltà di trasformare il rapporto da sociolavoratore a dipendente; per quello futuro vale la condizione precedente. La possibilità di scelta di trasformazione da sociolavoratore a dipendente e viceversa deve essere garantita in qualsiasi momento e per tutta la durata della concessione.
- Il Concessionario deve operare nel rispetto della L. 125/92 e s.m.i. sulle "Pari opportunità" nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

Rappresentante del Concessionario:

- Il Concessionario deve indicare il Coordinatore-responsabile del servizio il cui nominativo dovrà essere comunicato all'ASP prima dell'inizio del servizio. Il Coordinatore-responsabile del servizio ha la responsabilità dell'intera gestione, con funzioni di supervisione e controllo ed è dotato dei mezzi per intervenire nell'adempimento degli oneri contrattuali.
- Il Coordinatore-responsabile del servizio, ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni d'inadempienza fatte in contraddittorio con il Coordinatore-responsabile del servizio, dovranno intendersi fatte direttamente al Concessionario stesso. Il Coordinatore-responsabile del servizio - ovvero un suo sostituto preventivamente individuato ed appositamente delegato per i casi di assenza- deve essere comunque rintracciabile e disponibile in ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dal Concessionario.
- Il Coordinatore-responsabile del servizio dovrà mantenere un contatto continuo con i



referenti indicati dall'ASP per il controllo dell'andamento dei servizi. In caso di assenza o impedimento dell'incaricato Coordinatore del Servizio, il Concessionario dovrà comunicare il nominativo di un sostituto.

#### Sicurezza sul lavoro e sicurezza antincendio:

- Il Concessionario è obbligato al rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare del decreto legislativo n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni (*Attuazione dell'art. 1 della Legge n.123 del 03/08/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) nonché sulla normativa relativa alla prevenzione degli incendi.
- Il Concessionario dovrà fornire gli operatori di tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza alla normativa vigente.

#### Formazione ed aggiornamento:

- Il Concessionario dovrà assicurare ai propri dipendenti un'adeguata e scrupolosa formazione ed un aggiornamento professionale periodico.
- Il personale dipendente del Concessionario deve essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente del Concessionario stesso, ai sensi dell'art.41 del decreto legislativo n.81/2008. Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e spese del Concessionario, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore, e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente. In ogni momento l'ASP potrà disporre l'accertamento del possesso da parte del personale addetto al servizio del certificato di idoneità lavorativa da parte del proprio medico competente.

#### Segreto d'ufficio:

- I dipendenti impiegati nel servizio dovranno mantenere il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei reparti e nuclei delle quali abbiano avuto notizia durante lo svolgimento del servizio.
- Il Concessionario, nel rispetto della L.R. 21/04/2017, n. 27 recante “Disposizioni in materia di tutela dei livelli occupazionali nel territorio regionale e ulteriori disposizioni urgenti”, approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 90/14 del 21/03/2017, pubblicata nel BURA del 5/05/2017, n. 53 Speciale ed entrata in vigore il 6/05/2017, dovrà:
  - a) assorbire il personale dipendente di altra ditta ed adibito allo svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, così come risultante negli organici al momento della pubblicazione del presente avviso mantenendo i diritti acquisiti sulla base di contratti nazionali, regionali e territoriali, ivi comprese le qualifiche e gli



inquadramenti in atto e l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge;

- b) applicare i contratti collettivi nazionali di settore, di sistema, individuali e di secondo livello sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, salvo nuova contrattazione successiva tra le parti sociali.

Le categorie minime richieste nell'espletamento dei servizi per le ore di servizio stimate di cui ai punti precedenti e sulle quali deve essere effettuata la valutazione economica, sono riportate nella seguente tabella:

Servizio	Attività	Cat.	Impegno minimo Casa di Riposo "Sgaroni"	Impegno minimo Casa di Riposo "De Sanctis - Del Bono"
Direzione Sanitaria	Medico geriatra	Professionista	Almeno 80 min/die	Non previsto
Alberghiero	Ristorazione – Cuoco	C1	In funzione del numero di ospiti	In funzione del numero di ospiti
	Ristorazione – Aiuto Cuoco	B1		
	Cameriere/Addetto cucina	A2		
Socio sanitario Assistenziale	Assistenza diretta alla persona (OSS)	C1	Almeno 1920 min/die	Almeno 1920 min/die
	Assistente sociale, Coordinamento servizi interni e sistema qualità	D2		
Supporto	Fisioterapista	D1		0
	Terapista occupazionale	D1		0
Infermieristico	Infermieristica	D2		Almeno 480 min./die

## ARTICOLO 11

### *(Autorizzazione al funzionamento)*

Il Concessionario prima dell'avvio del servizio dovrà ricevere dall'ASP la seguente documentazione in copia conforme:

#### **11.1 – Casa di Riposo "Sgaroni"**

1. S.c.agi. (Segnalazione certificata di agibilità) ai sensi dell'articolo 25 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), così come modificato decreto legislativo n. 222 del 25/11/2016;
2. denuncia all'I.N.A.I.L. degli impianti a pressione centrali termiche (D.M. 01.12.1975, art. 18);
3. denuncia impianto di terra (art. 2 D.P.R. 462/2001 – D.M. 37/2008);
4. denuncia licenza di esercizio impianti ascensore (D.P.R. 30/04/1999, n. 162 come modificato dal D.P.R. 10/01/2017, n. 23);
5. progetto degli impianti (elettrico e di messa a terra) e relative certificazioni ai sensi del



D.M. n. 22/01/2008, n. 37.

Resta a carico del Concessionario, prima dell'avvio del servizio, richiedere ed ottenete da parte del Comune di Città Sant'Angelo (PE), la necessaria autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 4 della Legge Regionale n.32 del 31/07/2007.

Il Concessionario, dopo l'avvio dell'attività ha facoltà di richiedere l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). Il rilascio dell'accreditamento istituzionale da parte della Giunta regionale è subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, definiti nel Manuale di Accredimento.

### **11.2 – Casa di Riposo “De Sanctis – Del Bono”**

1. Autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 4 della Legge Regionale n.32 del 31/07/2007, attualmente in corso di rinnovo;
2. S.c.agi. (Segnalazione certificata di agibilità) ai sensi dell'articolo 25 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), così come modificato decreto legislativo n. 222 del 25/11/2016;
3. denuncia all'I.N.A.I.L. degli impianti a pressione centrali termiche (D.M. 01.12.1975, art. 18);
4. denuncia impianto di terra (art. 2 D.P.R. 462/2001 – D.M. 37/2008);
5. denuncia licenza di esercizio impianti ascensore (D.P.R. 30/04/1999, n. 162 come modificato dal D.P.R. 10/01/2017, n. 23);
6. progetto degli impianti (elettrico e di messa a terra) e relative certificazioni ai sensi del D.M. n. 22/01/2008, n. 37;
7. S.C.I.A. presentata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (p. 68 all. I D.P.R. 01/08/2011, n. 151).

## **ARTICOLO 12**

### ***(Determinazione e riscossione delle rette)***

Per le prestazioni e i servizi ad esso affidati, il Concessionario incasserà dalla ASP le rette a carico degli Ospiti, e nell'importo effettivamente incassato dall'ASP, nel secondo mese successivo a quello di riferimento, previa detrazione della somma mensile offerta in sede di gara a titolo di complessivo Canone Concessorio dal Concessionario stesso. Pertanto le rette mensili degli ospiti saranno incassate direttamente dall'ASP; dette rette saranno riversate dall'ASP al Concessionario entro la fine del secondo mese successivo a quello dell'incasso, secondo le



previsioni di cui all'art.1269 del Codice Civile in tema di delegazione di pagamento, trattenendo la somma mensile quale complessivo Canone Concessorio offerto in sede di gara dal Concessionario stesso. Al concessionario saranno riversate solo ed esclusivamente le rette effettivamente incassate nel mese di riferimento previa detrazione dell'importo del complessivo canone.

Con l'affidamento del servizio in Concessione, il Concessionario assume l'obbligo di attivare tutte le procedure necessarie al recupero delle rette. Resta in ogni caso un obbligo del Concessionario provvedere all'attivazione di tutte le procedure necessarie per il recupero di eventuali morosità che si dovessero verificare durante la gestione.

Le rette saranno determinate dal Concessionario nel rispetto delle seguenti condizioni:

- per la Casa di Riposo Sgaroni, prima dell'avvio dell'attività, il Concessionario comunicherà all'ASP le rette stabilite e che non dovranno in nessun caso superare l'importo di € 2.200,00/mese;
- per la Casa di Riposo De Sanctis, il Concessionario dovrà applicare le rette in vigore al momento dell'ingresso, fissate in € 1.150,00/mese per gli ospiti residenti in Penne ed in € 1.200,00/mese per tutti gli altri ospiti.

Eventuali modifiche alle rette possono essere valutate ed autorizzate dall'ASP con apposito atto di Consiglio di Amministrazione, se giustificate da ulteriori miglioramenti nelle prestazioni assistenziali e/o sanitarie o dall'incremento del costo del personale o dall'andamento della domanda/offerta sulla base della presentazione di un piano economico organizzativo.

Qualora l'ospite percepisca un reddito mensile inferiore alla retta da versare, la differenza è a carico dei soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi del codice civile che, in tal caso sottoscrivono apposito impegno all'atto dell'ammissione.

Nei periodi di assenza dell'ospite per ricoveri ospedalieri la retta giornaliera viene ridotta del 10%.

In caso di dimissioni volontarie, senza aver dato il preavviso di 30 giorni, l'ospite è tenuto al pagamento di una intera mensilità.

Non sono inseriti nella retta i costi per: telefono personale, medicine compresi i ticket sanitari, prodotti ad uso personale.

### **ARTICOLO 13**

#### ***(Regolamento e carta dei servizi)***

Nel rispetto delle normative vigenti il Concessionario, entro i primi tre mesi dall'avvio del servizio dovrà predisporre "*Il Regolamento della struttura*" ed il "*Contratto con l'utente*", per



una più dettagliata descrizione dei servizi e per una migliore definizione dell'organizzazione del personale, nel quale vengono stabiliti i diritti degli ospiti, disciplinati il loro comportamento, quello dei loro parenti e conoscenti nonché del volontariato. Il Concessionario, nei primi tre mesi dall'avvio del servizio dovrà altresì predisporre la "*Carta dei Servizi*", nel rispetto dei contenuti previsti in quella attualmente vigente. I contenuti del Regolamento della struttura, del Contratto con l'utente e della Carta dei Servizi saranno concertati con l'ASP.

#### **ARTICOLO 14**

##### ***(Arredi e attrezzature della struttura)***

Il Concessionario dovrà provvedere alla cura e alla piena efficienza della struttura, dell'arredamento, degli impianti e delle attrezzature in essa presenti al momento dell'inizio della concessione.

La fornitura e la messa in posa degli arredi e delle attrezzature che il Concessionario ritenesse di dover inserire perché richieste dalla vigente normativa regionale o per migliorare l'erogazione dei servizi, saranno a carico del Concessionario. Il Concessionario dovrà redigerne un inventario, copia del quale sarà consegnato all'ASP.

Per gli arredi e attrezzature già presenti presso la Struttura al momento dell'inizio della Concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla loro manutenzione ordinaria nonché alla loro sostituzione in caso di usura. Eventuali integrazioni della tipologia, quantità e qualità delle attrezzature e degli arredi sono poste in capo al Concessionario; esse rimarranno, al termine della concessione, in proprietà all'ASP senza alcun diritto di rivalsa da parte del Concessionario.

#### **ARTICOLO 15**

##### ***(Manutenzione straordinaria)***

Poiché una non corretta e/o costante esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte del Concessionario può determinare la necessità di dover ricorrere alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, anche questi ultimi come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, saranno posti a carico del Concessionario.

Vengono definiti interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici.

Rimangono solo ed esclusivamente a carico dell'ASP i seguenti interventi:

- rifacimento strutturale dei solai di copertura ed intermedi;
- rifacimento e/o riparazione delle murature portanti dell'edificio.



## **ARTICOLO 16** **(Manutenzione ordinaria)**

Il Concessionario dovrà provvedere in ogni momento a mantenere il perfetto stato dei locali e delle attrezzature in uso assicurando la manutenzione ordinaria (beni mobili, arredi, attrezzature, immobili e impianti) degli immobili e attrezzature poste a disposizione dal Comune nonché provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature inserite nella struttura dal concessionario stesso. Parimenti il Concessionario dovrà provvedere alla pulizia quotidiana dei locali e delle macchine e alla loro periodica disinfezione, nonché al lavaggio e pulitura delle attrezzature mobili utilizzate.

Il Concessionario dovrà altresì assicurare la manutenzione ordinaria corrente, intendendosi per manutenzione ordinaria quella necessaria a mantenere i locali, le attrezzature ed i beni utilizzati in perfetto stato d'uso.

In particolare nell'ambito delle prestazioni di manutenzione ordinaria sono richiesti anche interventi periodici e continuativi durante i quali dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie ad evitare l'insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo delle apparecchiature, beni mobili, infissi concessi in uso o comunque finalizzate ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate soggette ad usura e consumo.

A titolo riepilogativo il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese a:

- Manutenzione ordinaria impianti ascensore che dovrà essere eseguita da ditta abilitata e con la quale dovrà sottoscrivere apposito contratto;
- Revisione biennale degli impianti ascensore da eseguirsi da istituti certificati incluso l'aggiornamento del libretto di immatricolazione nel quale dovranno esser riportati i risultati delle verifiche;
- Istituzione del servizio con personale dedicato al soccorso di persone che potranno restare imprigionate all'interno delle cabine degli ascensori;
- Manutenzione e verifiche periodiche previste dalla normativa di riferimento di tutti gli impianti di prevenzione incendi inclusa la sostituzione di tutte quelle apparecchiature non più conformi o non più perfettamente funzionanti quali estintori, idranti, rilevatori di fumo, lampade di emergenza e di sicurezza, porte REI.;
- Riparazione di mobili, arredi e attrezzature in utilizzo;
- Riparazione infissi interni ed esterni comprese le maniglie e le serrature;
- Carteggiatura, verniciature e finitura periodica di tutti gli infissi esterni ed interni;
- Sostituzione di lampade e corpi illuminanti non funzionanti;



- Manutenzione delle attrezzature e impianti antincendio comprese le porte tagliafuoco, elettromagneti di ritenuta, maniglioni e maniglie, centraline e sensori inclusa la relativa sostituzione;
- Riparazione e/o sostituzione degli accessori e delle rubinetterie dei servizi igienici e della cucina;
- Verniciatura di porte – cancelli ed inferriate interni ed esterni;
- Opere di carteggiature, rasatura e tinteggiatura periodica di tutte le pareti interne degli ambienti della Struttura;
- Pulizia canali e pluviali di gronda inclusa la eventuale sostituzione;
- Sostituzione per usura e/o rottura di elementi di comando o utilizzazione elettrica (interruttori – deviatori – prese – ventole di aspirazione – pulsanti e impianto richiesta di intervento);
- Sostituzione vetri e cristalli;
- Riparazione e/o sostituzione elettro-serrature e citofoni;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature incluse caldaie, bruciatori, elettropompe, scambiatori, parti elettromeccaniche ed elettriche, vasi di espansione;
- la verifica del funzionamento dell'impianto;
- la pulizia del vano centrale termica;
- nomina della figura del terzo responsabile a norma del D.P.R. 16/04/2013, n. 74 e s.m.i..

## **ARTICOLO 17**

### ***(Consegna e riconsegna della struttura)***

L'ASP consegnerà al Concessionario i seguenti immobili:

- Casa di Riposo Sgaroni, ubicato in Città Sant'Angelo (PE) al Vico Torretta n.14;
- Casa di Riposo De Santis Del Bono, ubicato in Penne (PE) alla Via Orfanotrofia n.10;

compreso gli arredi e le attrezzature presenti presso le struttura, il tutto in buono stato di conservazione e manutenzione.

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del presente affidamento, delle attrezzature, degli arredi e gli impianti di cui sopra, sarà redatto verbale che farà parte integrante dei documenti contrattuali.



Tre mesi prima della scadenza della concessione, si procederà ad una visita ispettiva per verificare lo stato manutentivo delle strutture. Nel caso venissero riscontrate carenze, il Concessionario dovrà provvedere immediatamente, in modo da restituire l'immobile in uno stato di manutenzione adeguato. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Alla scadenza della gestione, il Concessionario dovrà restituire le struttura, con i relativi impianti ed attrezzature d'uso, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve, naturalmente, le eventuali opere di miglioria e modifica apportate ed il normale logorio d'uso. In ogni caso, gli arredi e le attrezzature acquistati dal rimarranno di proprietà dell'ASP, senza oneri a carico di quest'ultimo, qualora si tratti di arredi/attrezzature inseriti in sostituzione della dotazione originaria o si tratti di migliorie previste nel progetto di gara. La riconsegna verrà attuata previo verbale stilato in contraddittorio tra l'ASP ed il Concessionario.

## **ARTICOLO 18**

### ***(Garanzie e coperture assicurative)***

Alla stipula del contratto il Concessionario, ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016, dovrà costituire la garanzia definitiva che, ai sensi dell'art. 93 del Codice, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007, a scelta de Concessionario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ASP. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'ASP, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento.

In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'ASP, il Concessionario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta



dell'ASP stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Concessionario.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dall'art. 103, comma 5 del Codice.

Il Concessionario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione delle Case di Riposo, e deve tenere indenne l'ASP, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze del Concessionario, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente affidamento.

Il Concessionario è, altresì, responsabile per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

In ogni caso, e senza eccezione alcuna, il Concessionario, nel corso dell'esecuzione del Contratto, dovrà manlevare e tenere indenne l'ASP dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare per cause riconducibili alle attività del Concessionario.

Ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, a persone o a cose che dovessero derivare per qualsiasi causa, connessa e/o conseguente all'espletamento del servizio, è senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Concessionario il quale a garanzia e copertura del relativo rischio dovrà provvedere alla costituzione di apposita polizza assicurativa per:

- 1) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), che tiene indenne il Concessionario di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni a persone (danni fisici, quali lesioni e infortuni vari) e per danni a cose (danneggiamenti o distruzione di cose di proprietà di terzi). In polizza devono essere considerati terzi anche tutti i soggetti che partecipano a diverso titolo allo svolgimento dell'attività: subappaltatori, imprese di servizi, fornitori, clienti. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali il datore di lavoro debba rispondere (per esempio i dipendenti), con i seguenti massimali minimi:
  - per sinistro € 5.000.000,00;
  - per persona danneggiata € 5.000.000,00
  - per danni a cose € 5.000.000,00
- 2) Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO), che tiene indenne il Concessionario di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso il prestatore d'opera per le conseguenze di un infortunio sul lavoro, per i seguenti massimali minimi:



- per sinistro € 5.000.000,00;
- per persona danneggiata € 3.000.000,00

3) Polizza contro INCENDI con i seguenti capitali assicurati:

- Fabbricato € 5.000.000,00 (il valore di ricostruzione degli immobili)
- Arredi/macchinari/merci/attrezzature/valori e preziosi € 300.000,00;
- Ricorso Terzi da Incendio € 500.000,00;

Per una buona e completa gestione dei rischi, le condizioni generali e particolari delle polizze prodotte dovranno recepire alcune deroghe/garanzie concordate di comune accordo con il Broker assicurativo dell'ASP.

L'esistenza della richiesta garanzia assicurativa nei termini prescritti, dovrà essere documentata all'atto della stipulazione del contratto con le modalità stabilite dai competenti uffici dell'ASP.

Qualora per ragioni di urgenza, si proceda alla consegna del servizio sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, il Concessionario è tenuto a documentare l'esistenza della prescritta garanzia al momento della consegna, prima di dare inizio all'esecuzione del servizio.

Il Concessionario è altresì responsabile della custodia degli oggetti di proprietà degli utenti indispensabili per la normale vita di questi, quali occhiali da vista, dentiere, protesi varie, responsabilità rispetto alla quale deve essere opportunamente assicurato.

Nei contratti assicurativi dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell'ASP. Ogni documento relativo alle polizze di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia al DEC o suo delegato.

## **ARTICOLO 19**

### ***(Ulteriori obblighi a carico del Concessionario)***

Sono inoltre a carico del Concessionario:

- la registrazione degli ospiti ai sensi dell'art.109 del Regio decreto n.773/1931;
- la titolarità ed il pagamento delle utenze telefoniche, delle utenze elettriche, di riscaldamento, acqua, raccolta rifiuti e canone televisivo. A tal fine, il Concessionario, provvederà all'immediata volturazione dei relativi contratti o servizi;
- la predisposizione trimestrale di un resoconto della gestione delle attività della struttura, articolato in interventi eseguiti. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'ASP;



- il rispetto di tutta la normativa inerente il trattamento del personale ed in materia di privacy;
- l'assunzione di tutti gli oneri derivanti dall'offerta progetto e dall'offerta economica comprese le spese, imposte e tasse, di qualsiasi natura, oltre le spese tutte derivanti dalla concessione, senza diritto di rivalsa;
- la nomina del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;
- la tenuta del registro antincendio;
- l'attuazione ed il rispetto delle norme del decreto legislativo n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni, relative alla sicurezza e all'igiene sul posto di lavoro. In merito a ciò il Concessionario dovrà periodicamente e costantemente aggiornare con idonea documentazione scritta l'ASP circa l'avvenuto adempimento delle prescrizioni previste dal predetto decreto. La mancata consegna costituisce inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del rapporto concessorio (*ex art. 1456 del Codice Civile*), qualora il Concessionario, dopo la diffida ad adempiere nel termine intimato dall'ASP, non vi abbia ottemperato.

Il Concessionario dovrà, prima della stipula del contratto, presentare il documento di valutazione dei rischi del servizio affidato.

Il Concessionario si impegna inoltre:

- a gestire il bene in concessione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- a concorrere attivamente ai programmi di contribuzione regionale per la promozione della rete dei servizi e delle strutture;
- a dichiarare all'ASP ogni contribuzione in conto capitale o sovvenzione ottenuta da enti pubblici o privati, nonché i corrispettivi derivanti dalle prestazioni del servizio.

## **ARTICOLO 20**

### **(Oneri a carico dell'ASP)**

Sono a carico dell'ASP:

- la messa a disposizione di tutta la documentazione inerente le opere e gli impianti esistenti nelle strutture oggetto della concessione;
- la messa a disposizione degli arredi e delle attrezzature già presenti nelle strutture, come da inventario e come risultanti nel verbale di consegna;



## **ARTICOLO 21** **(Contestazioni e penalità)**

Poiché la gestione contemplata dal presente capitolato speciale è da ritenersi di pubblica utilità, il Concessionario non potrà per nessuna ragione sospenderlo, effettuandolo in maniera difforme da quanto stabilito o eseguirlo in ritardo.

Verificandosi gli abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'ASP ha facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio (nei termini e nei modi che riterrà opportuni a spese del Concessionario) di quelle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio e cioè qualora il Concessionario preventivamente diffidato non ottemperi agli obblighi assunti.

In caso di negligenza e di accertati inadempimenti sono dovute le seguenti penali:

- per la violazione degli obblighi relativi all'adeguamento degli impianti e delle strutture alla sopravvenuta normativa ed alle disposizioni impartite dalle competenti autorità in materia di igiene e sicurezza verrà applicata una penale da € 500,00 ad € 2.000,00;
- per mancato possesso dei requisiti richiesti da parte del personale impiegato in appalto verrà applicata una penale da € 500,00 a € 2.000,00;
- per la violazione, accertata dagli organismi competenti, degli obblighi in materia di trattamento e tutela del personale impiegato dal Concessionario e per violazione alle norme ed agli impegni in ordine ai livelli di standard qualitativo e igienico – sanitario verrà applicata una penale da € 500,00 ad € 2.000,00;
- per la violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e in genere di conservazione delle strutture e degli arredi, verrà applicata una penale da € 500,00 ad € 2.000,00;
- scorretta applicazione delle tariffe da € 500,00 ad € 2.000,00;
- mancata applicazione delle norme di sicurezza da € 500,00 ad € 2.000,00;
- violazione alle norme ed agli impegni in ordine ai livelli di standard qualitativo e igienico sanitario verrà applicata una penale da € 500,00 a € 2.000,00;
- per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsti nel precedente elenco verrà applicata una penale da € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00.

L'ASP potrà in ogni momento, tramite i propri uffici competenti, verificare lo stato di efficienza e di manutenzione degli impianti e disporre, in caso di comprovata e persistente negligenza, affinché si provveda in merito. In caso di persistente inadempienza da parte del Concessionario, l'ASP potrà, previa costituzione in mora, provvedere autonomamente agli interventi di manutenzione, addebitando la relativa spesa al concessionario con eventuale rivalsa sulle garanzie dallo stesso prestate.

Qualora le infrazioni si dovessero ripetere nel tempo, previa diffida da parte dell'ASP, lo stesso



potrà decretare la decadenza della concessione.

## **ARTICOLO 22**

### ***(Scioperi e causa di forza maggiore)***

Il Concessionario, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente si impegna a darne comunicazione scritta all'ASP nei termini di preavviso previsti dall'art. 2 della Legge 146/90 e si impegna comunque ad assicurare un servizio sostitutivo di emergenza.

Qualora il Concessionario agisca in difformità delle disposizioni di legge, di regolamento o del presente capitolato regolanti la materia, per ogni giorno di servizio effettuato in violazione sarà applicata una penale pari al 100% dell'importo totale delle prestazioni non erogate calcolate sulla base del costo del lavoro stabilito dal CNL di riferimento.

## **ARTICOLO 23**

### ***(Recesso)***

L'ASP si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di mesi dodici, qualora si verificano fatti – anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici, legislativi ed organizzativi che rendano impossibile, a suo giudizio, la prosecuzione del contratto ovvero nelle ipotesi di inadempienza anche solo parziale da parte del Concessionario alle clausole contrattuali, qualora non ritenga di avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 24. In tale caso il Concessionario non potrà pretendere eventuali risarcimenti di danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara già fin d'ora di rinunciare.

## **ARTICOLO 24**

### ***(Risoluzione del contratto)***

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956 ed agli articoli 2 e seguenti della Legge n. 575 del 31/05/1965, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di stazioni appaltanti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori e servizi, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, l'ASP procede alla risoluzione del contratto.

Qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, l'ASP procede alla risoluzione del contratto.



L'ASP si riserva di procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte del Concessionario alle clausole contrattuali disciplinate dal presente capitolato e qualora si verificano fatti che rendono impossibile, a suo giudizio, la prosecuzione del contratto.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione:

- qualora nell'arco di dodici mesi si siano verificate più di tre inosservanze delle prescrizioni contrattuali che abbiano comportato l'applicazione di penalità ai sensi dei precedenti articoli;
- per l'abbandono del servizio;
- nell'ipotesi di fallimento del Concessionario;
- mancata regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale del Concessionario dopo formale diffida dell'ASP.

Nelle ipotesi previste l'ASP avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, adottando un proprio atto deliberativo, provvedendo come meglio riterrà opportuno per la continuazione del servizio fino alla scadenza del termine del contratto, con l'obbligo per il Concessionario decaduto di risarcire all'ASP i danni economici subiti e conseguenti. In particolare al decaduto saranno addebitati i maggiori costi sostenuti dall'ASP per effetto dell'affidamento del servizio al altro Concessionario. Tali maggiori spese saranno da calcolarsi fino alla data in cui il contratto sarà risolto, comprese le spese di gara relative al nuovo contratto. Il Concessionario decaduto dovrà altresì sottostare a titolo di penale alla perdita della cauzione prestata, sulla quale si potrà rivalere l'ASP.

## **ARTICOLO 25**

### ***(Fallimento del Concessionario)***

In caso di fallimento del Concessionario l'ASP si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista per la risoluzione del contratto. Qualora il Concessionario sia una Associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 48 del Codice dei contratti.

## **ARTICOLO 26**

### ***(Domicilio del Concessionario)***

Il Concessionario deve eleggere domicilio nel Comune di Città Sant'Angelo (PE) entro giorni quindici dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione. Oltre a tale domicilio dovrà essere comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Ai predetti recapiti si intendono



ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notifica o comunicazione dipendente dal contratto.

#### **ARTICOLO 27**

##### ***(Subappalti)***

Per il prevalente interesse pubblico alla garanzia di qualità del servizio, a beneficio degli utenti, è fatto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte il contratto, pena la risoluzione *ipso jure*.

#### **ARTICOLO 28**

##### ***(Controversie)***

È esclusa la competenza arbitrale relativamente a controversie inerenti la esecuzione della presente concessione.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Pescara.

#### **ARTICOLO 29**

##### ***(Tracciabilità dei flussi finanziari)***

Il Concessionario dovrà, ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto.

Pertanto dovrà comunicare entro il termine indicato dall'ASP e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei costi correnti dedicati di cui al sopra citato articolo 3, della Legge n. 136/2010, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

In tutti i casi in cui le transazioni inerenti il presente appalto verranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., il contratto verrà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile.

#### **ARTICOLO 30**

##### ***(Interpretazione del Contratto e del Capitolato)***

In caso di discordanza tra i vari elaborati di contratto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il piano di gestione è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica e pratica.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non



compatibili, trovano applicazione, in via principale, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in via subordinata, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in ultimo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del piano di gestione. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli art. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

### **ARTICOLO 31**

#### ***(Spese Contrattuali)***

Tutte le spese e gli oneri connessi e conseguenti all'aggiudicazione dell'affidamento in concessione ed al relativo contratto (*spese di segreteria, bolli, registrazione ecc.*), incluse tasse ed imposte, sono a carico del Concessionario. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica, in formato elettronico e con sottoscrizione digitale. Agli effetti del presente articolo, il valore del contratto è pari ad € 5.184.000,00

### **ARTICOLO 32**

#### ***(Disposizioni finali)***

L'ASP provvederà ad individuare il RUP e il DEC per la fase dell'esecuzione secondo modalità e termini di cui al decreto legislativo n.50 del 18/04/2016 nel testo vigente.

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle disposizioni di cui alla legge n.328 del 8/11/2000, al decreto ministeriale n.308 del 21/05/2001, alla legge Regione Abruzzo n.2 del 4/01/2005 ed alle ulteriori norme nazionali e regionali emanate ed emanande in materia nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

**IL DIRETTORE**

*Dott. Sergio Di Feliciano*